

Regime patrimoniale tra coniugi

Norme nazionali relative alla suddivisione del patrimonio di coppie unite in matrimonio che hanno un elemento internazionale nella loro relazione, in caso di divorzio, separazione o morte

I cittadini dell'Unione europea si spostano sempre più oltre i confini nazionali per studiare, lavorare o creare una famiglia in un altro paese dell'UE. Ne consegue un aumento del numero di coppie internazionali, sia che si tratti di un matrimonio, sia che si tratti di un'unione registrata.

Le coppie internazionali sono coppie composte da cittadini di diversa nazionalità, vivono in un paese dell'UE diverso dal proprio o in diversi paesi. Le coppie internazionali, sia che si tratti di un matrimonio, sia che si tratti di un'unione registrata, devono gestire il loro patrimonio e, in particolare, dividerlo in caso di divorzio/separazione o di decesso di uno dei coniugi o partner.

La normativa dell'UE aiuta le coppie internazionali in queste situazioni. Tale normativa si applica in 18 paesi dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia.

In tale normativa si stabilisce quali organi giurisdizionali dell'UE debbano trattare le questioni concernenti il patrimonio di una coppia internazionale e quale legge dev'essere applicata per risolvere tali questioni. Inoltre, la normativa semplifica il modo in cui le sentenze o gli atti notarili che provengono da un paese dell'UE debbano essere riconosciuti ed eseguiti in un altro paese dell'UE.

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

Nel caso in cui vi occorressero informazioni aggiuntive, si prega di contattare le autorità o un professionista del diritto del paese dell'UE interessato.

Si può inoltre consultare il sito web <http://www.coupleseurope.eu/it/home> del Consiglio dei notai dell'Unione europea.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2023

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Regime patrimoniale tra coniugi - Cechia**1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?**

Sì.

La legislazione ceca prevede che nella comunione dei beni dei coniugi rientri quanto appartiene loro, ha un valore patrimoniale e non è escluso dai rapporti giuridici. La comunione dei beni dei coniugi è soggetta al regime legale, a un regime convenzionale o a un regime basato su una decisione giudiziaria.

Nell'ambito del regime legale, rientra nella comunione dei beni tutto ciò che ciascun coniuge ha acquisito durante il matrimonio e tutto ciò che i coniugi hanno acquisito in comune durante lo stesso periodo, eccetto:

- quanto serve ai bisogni personali di uno dei coniugi;
- quanto acquisito da uno solo dei coniugi in seguito a donazione, eredità o legato, salvo se il donatore o il de cuius, al momento della donazione o della morte in virtù di una disposizione mortis causa, abbia manifestato un'intenzione diversa;
- quanto acquisito da uno dei coniugi come riparazione di un pregiudizio immateriale lesivo dei diritti naturali;
- quanto acquisito da uno solo dei coniugi in conseguenza di un'azione giudiziaria vertente sulla proprietà esclusiva;
- quanto acquisito da uno solo dei coniugi a titolo di riparazione di un danno al suo patrimonio esclusivo o della sua distruzione o perdita.

Rientra nella comunione dei beni in regime legale il beneficio derivato da quanto appartiene esclusivamente a uno dei coniugi.

Rientrano nella comunione dei beni in regime legale i debiti contratti durante la durata del matrimonio, salvo se afferenti a beni che appartengono esclusivamente a uno dei coniugi, nella misura eccedente il beneficio derivato da tali beni, o se uno solo dei coniugi ha assunto tali debiti senza il consenso dell'altro, senza che si tratti di rispondere alle esigenze quotidiane o correnti della famiglia.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

Fidanzati e coniugi possono convenire un regime patrimoniale diverso dal regime legale, ossia un regime contrattuale. Tale regime può assumere la forma di un regime di separazione dei beni, di un regime di cessazione della comunione dei beni alla data dello scioglimento del matrimonio nonché di un regime che ampli o restringa la comunione dei beni in regime legale. Il contratto può contenere qualsiasi accordo e può disciplinare qualsiasi ambito, salvo quanto vietato dalla legge. Nella fattispecie il contratto può disciplinare l'ambito d'applicazione, il contenuto, il momento in cui il regime legale o un altro regime di comunione dei beni produce effetti, elementi isolati o elementi raggruppati. Il contratto consente di organizzare la classificazione dei futuri elementi del patrimonio in modo diverso da quanto prevede il regime legale. Il contratto consente altresì di organizzare le relazioni patrimoniali in caso di scioglimento del matrimonio.

Il contratto di regime matrimoniale deve avere la forma di un atto ufficiale, ossia di un atto notarile.

Il contratto prematrimoniale relativo al regime patrimoniale produce effetti nel momento in cui si contrae matrimonio.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Il contratto può contenere qualsiasi accordo e può disciplinare qualsiasi ambito, salvo quanto vietato dalla legge.

Per contratto non è possibile escludere o modificare le disposizioni relative alle attrezzature consuete di un domicilio familiare, salvo se uno dei coniugi ha abbandonato tale domicilio e rifiuta di ritornarvi. Il contratto non può avere per effetto di escludere la capacità di un coniuge a sopperire ai bisogni della famiglia. Il contratto non può neppure, per il suo contenuto o il suo oggetto, ledere i diritti di un terzo, salvo che questo non acconsenta a un siffatto contratto. Il contratto concluso senza il consenso del terzo è privo di effetti giuridici nei suoi confronti.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

La comunione dei beni finisce con lo scioglimento del matrimonio. Il matrimonio si scioglie con la morte o la dichiarazione di morte di uno dei coniugi o con il divorzio. Quando termina la comunione dei beni, si procede alla liquidazione.

Se un matrimonio è stato dichiarato nullo, si considera che non sia mai stato concluso. Le disposizioni che disciplinano le obbligazioni e i diritti patrimoniali durante il periodo successivo al divorzio si applicano mutatis mutandis alle obbligazioni e ai diritti patrimoniali dell'uomo e della donna il cui matrimonio è stato dichiarato nullo.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

La comunione dei beni cessa di esistere ed è oggetto di liquidazione. Il coniuge superstite è l'erede legittimo del de cuius di primo e secondo grado.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Il giudice.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Nel regime legale, è escluso dalla comunione dei beni fra l'altro tutto quanto uno dei coniugi abbia acquisito prima del matrimonio. Rientrano nella comunione dei beni i debiti contratti durante la durata del matrimonio, salvo se afferenti a beni che appartengono esclusivamente a uno dei coniugi, nella misura eccedente il beneficio derivato da tali beni, o se uno solo dei coniugi ha assunto tali debiti senza il consenso dell'altro, senza che si tratti di rispondere alle esigenze quotidiane o correnti della famiglia.

Nelle cause relative alla comunione dei beni e dei relativi elementi che non possa essere considerata ordinaria, si ritiene che i coniugi agiscano congiuntamente o che uno dei coniugi possa agire individualmente con il consenso dell'altro coniuge. Se uno dei coniugi nega il consenso in assenza di motivi gravi e in contraddizione con gli interessi dei coniugi, della famiglia o del domicilio familiare, o se è incapace di esprimere la sua volontà, l'altro coniuge può proporre che il consenso del coniuge sia sostituito da una decisione del giudice.

Se uno dei coniugi compie atti senza il consenso dell'altro coniuge, allorché è richiesto il consenso, l'altro coniuge può chiedere che l'atto sia invalidato.

Se una parte del patrimonio matrimoniale deve essere impiegata per le esigenze dell'impresa di uno dei coniugi e se il valore di quanto deve essere impiegato supera un livello ragionevole tenuto conto del valore complessivo del patrimonio coniugale, è richiesto il consenso del secondo coniuge al primo utilizzo. Se è stato ignorato, uno dei coniugi può chiedere che l'atto sia invalidato. Se una parte del patrimonio matrimoniale deve essere impiegata per acquisire una quota sociale di un'impresa commerciale o di una cooperativa o se l'acquisizione di una quota sociale comporta la garanzia dei debiti di una società o di una cooperativa di importo superiore a un livello ragionevole per il complesso del valore del patrimonio dei coniugi, è richiesto il consenso del secondo coniuge, che, se ignorato, può chiedere l'invalidamento dell'atto.

Quando i coniugi hanno convenuto un regime contrattuale, il contratto non può, per il suo contenuto o il suo oggetto, ledere i diritti di un terzo, salvo che questo non acconsenta a un siffatto contratto. Il contratto concluso senza il consenso del terzo è privo di effetti giuridici nei suoi confronti.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Se la comunione dei beni è annullata o cessa di esistere o se la sua entità è ristretta, si procede alla liquidazione delle obbligazioni e dei diritti comuni.

Finché la comunione dei beni ristretta, annullata o che ha cessato di esistere non è liquidata, si applicano opportunamente le disposizioni relative alla comunione dei beni.

La liquidazione della comunione dei beni non può ledere i diritti di un terzo. Se i diritti di un terzo sono lesi dalla liquidazione, il terzo può chiedere al giudice di dichiarare che la liquidazione non produce effetti nei suoi confronti. La liquidazione dei debiti produce effetti unicamente fra i coniugi.

Quando ciò sia possibile, si privilegia un accordo concluso fra coniugi sulla liquidazione della comunione dei beni, per esempio in caso di divorzio o di restrizione della comunione dei beni. L'accordo di liquidazione produce sempre effetti alla data alla quale la comunione è stata ristretta, annullata o ha cessato di esistere, senza tener conto del fatto che tale accordo sia stato firmato prima o dopo la restrizione, l'annullamento o la cessazione della comunione dei beni.

Un accordo di liquidazione richiede la forma scritta se è stato concluso durante il matrimonio o se l'oggetto della liquidazione è un bene per il quale la forma scritta è richiesta quando detto bene è oggetto di un contratto di trasferimento del diritto di proprietà, come per esempio un bene immobile. Se l'accordo di liquidazione non richiede la forma scritta e uno dei coniugi la richiede, questi consegna all'altro coniuge un attestato nel quale si indica in quale modo è stata effettuata la liquidazione.

Se i coniugi non addiventano a un accordo sulla liquidazione, ciascuno di essi può proporre al giudice di decidere in loro vece. Il giudice decide in merito alla liquidazione in funzione dello stato nel quale si trova la causa al momento della produzione degli effetti della restrizione, dell'annullamento o della cessazione della comunione dei beni.

Al momento della liquidazione, si applicano le seguenti regole:

- a) il prodotto della liquidazione è identico per entrambi i coniugi;
- b) ciascuno dei coniugi rimborsa all'altro quanto è stato impiegato del patrimonio matrimoniale a beneficio del proprio patrimonio esclusivo;
- c) ciascuno dei coniugi può chiedere di essere rimborsato di quanto ha utilizzato del suo patrimonio esclusivo a beneficio del patrimonio matrimoniale;
- d) si tiene conto delle esigenze dei minori a carico;
- e) si tiene conto del modo in cui ciascuno dei coniugi si è occupato della famiglia, nella fattispecie in quale modo ha provveduto ai minori e al domicilio familiare;
- f) si tiene conto dei meriti di ciascuno dei coniugi per l'acquisizione e la manutenzione dei valori patrimoniali che rientrano nella comunione dei beni.

In mancanza di liquidazione di quanto rientrava in precedenza nella comunione dei beni nei tre anni dalla data della restrizione, dell'annullamento o della cessazione della comunione dei beni, nemmeno in base a un accordo e senza deposito di una domanda di liquidazione giudiziale, si presume che i coniugi o ex coniugi abbiano liquidato la comunione dei beni in modo che:

- a) i beni materiali mobili sono di proprietà del coniuge che li utilizza in quanto proprietario esclusivo per le proprie esigenze, quelle della sua famiglia o del domicilio familiare;
- b) gli altri beni materiali mobili e i beni immateriali sono detenuti congiuntamente in parti identiche;
- c) gli altri diritti di proprietà, i crediti e i debiti sono detenuti congiuntamente in parti identiche.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Gli atti che generano o trasferiscono un diritto reale su un bene immobile e gli atti che modificano o annullano tale diritto devono avere forma scritta. In caso di trasferimento di un diritto di proprietà su un bene immobile registrato in un registro pubblico, il bene è ritenuto acquisito con la registrazione in detto registro.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Germania

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

La questione della proprietà dei beni acquisiti durante il matrimonio e della relativa divisione allo scioglimento dello stesso è sempre disciplinata dal regime patrimoniale applicabile ai sensi del diritto di famiglia. Gli effetti patrimoniali del matrimonio sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile in materia di regime patrimoniale fra coniugi. Il codice civile contempla i seguenti regimi: la comunione limitata agli incrementi patrimoniali (*Zugewinnngemeinschaft*), la separazione dei beni (*Gütertrennung*), la comunione dei beni (*Gütergemeinschaft*) e il cosiddetto regime facoltativo di comunione limitata agli incrementi patrimoniali (*Wahl-Zugewinnngemeinschaft*).

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

Fatto salvo il caso in cui i coniugi non dispongano diversamente mediante atto notarile, si applica il regime della comunione limitata agli incrementi patrimoniali. La comunione limitata agli incrementi patrimoniali prevede la separazione dei beni durante il matrimonio e il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati durante il matrimonio al termine del regime patrimoniale.

Il regime della separazione dei beni deve invece essere concordato dai coniugi mediante atto notarile. La separazione dei beni comporta una separazione totale del patrimonio di entrambi i coniugi, senza possibilità di conguaglio degli incrementi patrimoniali alla fine del matrimonio. Ciascun coniuge conserva come patrimonio personale quanto già di sua proprietà prima del matrimonio e quanto acquisito durante il matrimonio. La separazione dei beni può essere adottata anche senza disciplina contrattuale espressa, per esempio quando il regime patrimoniale è revocato o escluso mediante contratto matrimoniale senza concordare allo stesso tempo un altro regime patrimoniale.

Il regime della comunione dei beni deve essere anch'esso concordato dai coniugi mediante atto notarile. Nella comunione dei beni quanto apportato e quanto acquisito durante il matrimonio appartiene di norma al patrimonio comune dei coniugi (i cosiddetti beni comuni). I coniugi possono inoltre possedere un proprio patrimonio distinto (*Sondergut*) che non appartiene al patrimonio comune. Si tratta di beni che non possono essere trasferiti mediante negozio, per esempio crediti non pignorabili o partecipazioni a società di persone. Infine determinati beni possono essere riservati a un coniuge in proprietà esclusiva. Una forma eccezionale di comunione dei beni che i coniugi possono adottare è la cosiddetta comunione degli utili e degli acquisti (*Errungenschaftsgemeinschaft*). A tal fine i coniugi devono precisare nel contratto matrimoniale che tutti i beni acquisiti prima del matrimonio sono beni riservati.

Il regime facoltativo della comunione limitata agli incrementi patrimoniali (*Wahl-Zugewinnungsgemeinschaft*), un regime patrimoniale franco-tedesco, mira a evitare i problemi giuridici che possono sorgere nei matrimoni, soprattutto fra un cittadino francese e un cittadino tedesco, a causa delle diverse discipline patrimoniali. Se i coniugi optano per tale regime facoltativo, i rispettivi patrimoni restano distinti durante il matrimonio, come nel caso della comunione limitata agli incrementi patrimoniali contemplata dall'ordinamento tedesco. Solo al termine del regime patrimoniale gli incrementi patrimoniali realizzati sono soggetti a conguaglio fra i coniugi. Nonostante la similitudine di contenuto con il regime di comunione limitata agli incrementi patrimoniali, nel caso del regime facoltativo vi sono diverse peculiarità riconducibili al sistema francese. Il risarcimento dei danni morali e gli aumenti imprevisi del valore degli immobili (per esempio attraverso la dichiarazione di edificabilità) non sono compresi nel conguaglio degli incrementi patrimoniali.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Se ritengono che il regime patrimoniale della comunione limitata agli incrementi patrimoniali non sia idoneo alla loro situazione, i coniugi hanno la facoltà di concludere un accordo matrimoniale dinanzi a un notaio. In tal modo i coniugi possono per esempio optare per la separazione o per la comunione dei beni, oppure adottare disposizioni che derogano alla legge relativamente a un determinato regime. Possono anche stabilire contrattualmente le modalità relative alla ripartizione compensatoria dei diritti a pensione o alle spese di mantenimento.

Alla conclusione di un contratto di matrimonio va prestata attenzione all'effettiva efficacia delle disposizioni pattuite. Ad esempio, se uno dei coniugi risulta discriminato e si aggiungono ulteriori circostanze, il contratto matrimoniale può essere considerato contrario al buon costume e quindi nullo. In tal caso si applicano le disposizioni giuridiche che il contratto matrimoniale intendeva escludere. La giurisprudenza in materia è eterogenea. La questione dell'effettiva contrarietà al buon costume di una disciplina e quindi della sua nullità, o della necessità di adattarla, è pertanto giudicata caso per caso.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Il regime legale della comunione limitata agli incrementi patrimoniali prevede che, in caso di cessazione del regime patrimoniale (ad esempio per morte di un coniuge, divorzio o pattuizione contrattuale di un regime diverso) si proceda al conguaglio degli incrementi patrimoniali: il coniuge che durante il matrimonio ha acquisito un patrimonio superiore a quello dell'altro coniuge deve pertanto conferire all'altro coniuge una compensazione finanziaria paria alla metà della differenza dell'incremento patrimoniale.

Nel regime della comunione dei beni, in caso di divorzio il patrimonio comune è diviso, previo adempimento delle obbligazioni. In linea di principio, l'eccedenza residua spetta per metà a ciascun coniuge. Se i coniugi avevano invece optato per la separazione dei beni, la totale separazione dei patrimoni dei coniugi esclude la compensazione alla fine del regime.

Il diritto agli alimenti è indipendente dal regime patrimoniale. In caso di separazione senza pronuncia del divorzio, il coniuge che si trovi in stato di bisogno può in linea di principio chiedere all'altro coniuge di pagargli gli alimenti in virtù della separazione. Il diritto agli alimenti in virtù della separazione vale fino al momento della pronuncia del divorzio. Dopo il divorzio il coniuge in stato di bisogno può tuttavia esigere gli alimenti a determinate condizioni. La legge contempla i seguenti tipi di alimenti: per custodia dei figli, per vecchiaia, per malattia o infermità, per disoccupazione, per apporti complementari, per periodi di formazione, formazione continua e riqualificazione professionale e per motivi di equità.

Anche successivamente all'annullamento di un matrimonio in presenza di motivi di annullamento, in casi individuali possono sorgere diritti alla compensazione e agli alimenti.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Nel regime patrimoniale della comunione limitata agli incrementi patrimoniali, in caso di morte di uno dei coniugi il conguaglio degli incrementi patrimoniali avviene su base forfettaria, aumentando di un quarto la quota di legittima, indipendentemente dal fatto che il coniuge defunto abbia apportato un incremento patrimoniale. Se non eredita o rifiuta l'eredità, il coniuge superstite può chiedere il conguaglio degli incrementi patrimoniali effettivamente realizzati e far valere inoltre la cosiddetta "piccola legittima" (*kleiner Pflichtteil*). La piccola legittima è calcolata sulla base della quota di legittima, senza tenere conto del quarto forfettario proveniente dal conguaglio degli incrementi patrimoniali.

Se i coniugi hanno convenuto la separazione dei beni, alla fine del matrimonio non vi è alcun conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali. Si applicano le disposizioni legislative generali in materia di eredità.

Nel regime di comunione dei beni l'eredità consiste nella metà del patrimonio comune, nei beni riservati e nel patrimonio distinto (*Sondergut*) del de cuius. La quota di eredità del coniuge superstite è determinata conformemente alle disposizioni generali.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Il giudice della famiglia è competente per materia per le cause relative ai regimi patrimoniali, ossia le cause che vertono sul regime patrimoniale dei coniugi, in particolare il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati dai coniugi.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Una persona sposata risponde di norma solo dei propri debiti e solo con il proprio patrimonio. Sono esclusi i debiti contratti per far fronte ai bisogni quotidiani della famiglia.

Nel regime della comunione limitata agli incrementi patrimoniali esistono eccezioni al principio della libertà di disporre liberamente del patrimonio. Se uno dei coniugi intende cedere (alienare, donare, ecc.) l'intero patrimonio o la quasi totalità, è necessario il consenso dell'altro coniuge. Lo stesso vale se una persona sposata intende disporre di un bene di proprietà esclusiva che tuttavia appartiene al nucleo familiare.

Nel regime della separazione dei beni ciascun coniuge può invece disporre del proprio intero patrimonio e non necessita del consenso dell'altro coniuge per i beni appartenenti al nucleo familiare.

Se hanno optato per il regime di comunione dei beni, i coniugi amministrano congiuntamente il patrimonio comune, salvo se il contratto matrimoniale dispone l'amministrazione a un solo coniuge. Il patrimonio comune garantisce gli obblighi derivanti da un atto giuridico effettuato da uno dei coniugi durante la comunione dei beni solo se l'altro coniuge ha acconsentito all'atto o se, in mancanza di consenso, l'atto è produttivo per il patrimonio comune.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Il domicilio coniugale e gli oggetti domestici possono essere ripartiti durante il periodo di separazione o dopo il divorzio. In caso invece di comproprietà e di disaccordo fra i coniugi, tali beni vanno all'incanto e il ricavo è ripartito.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Se optano per il regime di comunione dei beni, i coniugi devono presentare il contratto notarile di matrimonio all'ufficio del catasto e chiedere la rettifica del registro. In tutti gli altri casi, ossia se i coniugi non hanno optato per il regime di comunione dei beni, non è necessario rettificare il catasto.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Spagna

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

1.1 Regime giuridico: diritto civile comune e il diritto speciale di alcune Comunità autonome

Parlare di una singola legge o di unico regime patrimoniale dei coniugi in Spagna non sarebbe corretto. Alcune Comunità autonome, unitamente allo Stato, hanno competenza in materia di diritto civile (benché non tutte includano tra le materie di loro regolamentazione i regimi patrimoniali dei coniugi). Tutti i cittadini spagnoli hanno infatti, oltre alla cittadinanza spagnola, una cittadinanza regionale specifica (vecindad civil). Da ciò dipende il loro assoggettamento alla legge civile comune o a una legge civile specifica o regionale (articolo 14 del codice civile).

Le regioni con il proprio diritto civile comprendono l'Aragona, la Catalogna, la Navarra, i Paesi Baschi, la Galizia e la Comunità valenciana (sebbene quest'ultima non abbia una regolamentazione propria in materia di regime patrimoniale dei coniugi, poiché la legge lì adottata è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (Tribunal Constitucional). Pertanto i cittadini delle restanti comunità autonome hanno una cittadinanza regionale "comune" (vecindad civil común) (l'articolo 14 del codice civile disciplina l'acquisizione della cittadinanza regionale).

- In caso di matrimoni tra cittadini spagnoli (senza un collegamento internazionale), per determinare il diritto applicabile al regime patrimoniale dei coniugi nonché l'eventuale applicazione del diritto comune o del diritto di una specifica comunità autonoma, occorre fare riferimento alle norme della legge interregionale contenuta nel titolo preliminare del codice civile (Título Preliminar del Código Civil) (articolo 9, comma 2, e articolo 16 del codice civile).

Il regime previsto dal codice civile si applica ai coniugi con cittadinanza regionale comune.

Laddove i coniugi non abbiano una cittadinanza regionale comune, la legge applicabile è quella della cittadinanza regionale o della residenza abituale di uno dei coniugi, scelta da entrambi in un atto pubblico autentificato redatto prima della celebrazione del matrimonio. In mancanza di tale atto, la legge applicabile è quella della residenza abituale comune subito dopo la celebrazione del matrimonio. Infine, in assenza di tale residenza, si applica la legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

In casi eccezionali, qualora i coniugi abbiano cittadinanze regionali diverse ed entrambe le regioni prevedano la separazione dei beni quale regime patrimoniale dei coniugi (e il regime applicabile in base alle suddette norme sia diverso), si applica il regime della separazione dei beni stabilito dal codice civile.

- Se uno dei coniugi non è spagnolo o se la coppia sposata ha un collegamento con un altro paese, la legge applicabile è stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/1103 che, nella parte relativa alla cittadinanza quale criterio di collegamento, è da intendersi per i cittadini spagnoli quale riferimento alla cittadinanza regionale.

Tuttavia, la cittadinanza regionale è una nozione che si applica soltanto ai cittadini spagnoli (articolo 15 del codice civile), mentre non si applica ai cittadini stranieri, per i quali occorre fare riferimento all'articolo 33, paragrafo 2, che sostituisce la legge sulla cittadinanza con la legge dei collegamenti più stretti, ossia la legge dell'unità territoriale con la quale i coniugi presentano i collegamenti più stretti.

1.2 Regimi patrimoniali dei coniugi applicabili in assenza di un accordo tra i coniugi ai sensi del codice civile e delle leggi particolari delle comunità autonome

Tenuto conto di tale chiarimento e al fine di determinare il regime patrimoniale dei coniugi nei casi in cui i coniugi non abbiano stipulato una convenzione, si applicano altre leggi, che variano a seconda del diritto civile interno, e specificatamente:

il codice civile (ad eccezione dei casi in cui la legge applicabile sia quella delle comunità di Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Navarra, Paesi Baschi e Galizia): comunione dei beni (sociedad de gananciales) (articolo diritto applicabile 1344 e seguenti del codice civile). In base a tale regime i beni acquisiti e i benefici ottenuti dai coniugi divengono patrimonio comune di entrambi. Il patrimonio personale di ciascun coniuge include i beni detenuti prima del matrimonio e quelli acquisiti durante il matrimonio a titolo gratuito o in sostituzione del patrimonio personale. L'abitazione principale acquisita prima del matrimonio è disciplinata da un regime specifico, in base al quale, diversamente dai beni acquisiti prima del matrimonio (che sono sempre personali), con i pagamenti effettuati in seguito con risorse comuni l'abitazione principale diviene, in modo proporzionale, bene comune. In caso di dubbio, i beni si presumono comuni. Il regime relativo alla responsabilità del patrimonio comune è regolamentato allo stesso modo e interessa i beni ottenuti in seguito al regolare esercizio di un'attività professionale, artistica o commerciale. I debiti contratti da uno solo dei coniugi sono di sua esclusiva responsabilità e dovranno essere estinti con il suo patrimonio personale. Qualora questo non sia sufficiente, i creditori possono rivalersi sul patrimonio comune. Tuttavia, in questo caso l'altro coniuge può chiedere lo scioglimento della comunione dei beni. In tal caso l'oggetto del pignoramento non sarà il patrimonio comune, ma la quota detenuta dal coniuge debitore. Da quel momento in poi, il matrimonio è disciplinato dal regime della separazione dei beni. Il patrimonio comune è amministrato in forma congiunta (benché nella quotidianità – autorità domestica (potestad doméstica) – possa essere gestito da ciascun coniuge in modo autonomo). Ciascun coniuge è responsabile della gestione dei beni personali di cui è proprietario (esistono comunque disposizioni speciali per l'abitazione familiare, per la cui amministrazione è necessario, anche laddove appartenga a un solo coniuge, il consenso dell'altro coniuge o, in mancanza di tale consenso, un'autorizzazione giudiziale). Per l'alienazione di beni comuni o eventuali gravami sugli stessi, occorre il consenso di entrambi i coniugi.

Aragona: comunione dei beni (consorcio conyugal) disciplinato dagli articoli 210 e seguenti del codice di diritto forale dell'Aragona (Código de Derecho Foral de Aragón). Nell'ambito di tale regime, le acquisizioni o i benefici ottenuti dai coniugi con l'esercizio della loro professione od occupazione o con i rendimenti derivanti dalle loro attività divengono beni comuni. Il patrimonio personale di ciascun coniuge include i beni detenuti prima del matrimonio e quelli acquisiti durante il matrimonio a titolo gratuito o in sostituzione del patrimonio personale. In caso di dubbio, i beni si presumono comuni. In base al diritto civile aragonese, i beni acquisiti prima del matrimonio, inclusa l'abitazione principale, sono sempre personali, a meno che il pagamento non sia stato interamente differito e verrà corrisposto nella sua totalità con fondi comuni una volta celebrato il matrimonio. Il sistema di responsabilità applicabile in questo regime patrimoniale è regolamentato. Nel caso in cui i debiti siano contratti da un solo coniuge, tale coniuge ne risponde singolarmente con il proprio patrimonio.

Laddove questo non sia sufficiente e in caso di esecuzione forzata contro il patrimonio comune per debiti che non sono di responsabilità congiunta, il coniuge del debitore può esercitare il diritto alla tutela del valore della propria quota del patrimonio comune, chiedendo la liquidazione della comunione dei beni, unicamente al fine di determinare il valore da tutelare, senza scioglimento della comunione.

Va ricordato che nell'Aragona il coniuge superstite gode del diritto di usufrutto (*usufructo viudal aragonés*), che, oltre a essere un diritto successorio, è anche un diritto del superstite (*derecho expectante de viudedad*);

Catalogna: separazione dei beni (articolo 232, comma 1, del codice civile catalano (*Código Civil de Cataluña*)). Nell'ambito di questo regime ciascun coniuge ha diritto alla proprietà, al godimento, all'amministrazione e alla libera disposizione di tutti i suoi beni. In caso di dubbio sulla proprietà di un bene o di un diritto, si presume che esso appartenga in quote uguali e indivisibili a entrambi i coniugi. Si presume tuttavia che i beni mobili a uso personale di valore modesto appartenenti a uno dei coniugi e i beni intesi direttamente all'esercizio della rispettiva attività siano di proprietà esclusiva di tale coniuge.

Isole Baleari: separazione dei beni (articolo 3 del codice civile delle Isole Baleari (*Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares*) per Maiorca, articolo 65 per Minorca e articolo 67 per Ibiza e Formentera). In base a questo regime, i beni appartenenti a ciascun coniuge al momento del matrimonio sono considerati beni personali, così come qualunque bene acquisito con mezzi propri nel corso del matrimonio.

Navarra: comunione di beni (*conquistas*) (legge 87 e seguenti del nuovo codice giuridico della Navarra (*Fuero Nuevo de Navarra*)). Nell'ambito di questo regime, il patrimonio acquisito include (tra gli altri) i beni acquisiti durante il matrimonio con l'esercizio della professione o di altre attività da ciascuno dei coniugi, nonché i proventi e il rendimento del patrimonio sia comune che personale. Il patrimonio personale include i beni che un coniuge acquisisce a titolo oneroso prima del matrimonio, anche se l'acquisizione effettiva avviene durante il matrimonio, oppure il cui costo o corrispettivo è pagato interamente o in parte con fondi dell'altro coniuge o della comunione dei beni o ancora le acquisizioni a titolo lucrativo effettuate prima o durante il matrimonio. Tutti i beni non attestati quali beni personali sono considerati patrimonio comune. L'abitazione e la mobilia sono soggette a un regime specifico quando sono acquisite o pagate del tutto o in parte durante il matrimonio, anche laddove derivino da un possesso precedente. In questo caso, se il pagamento è stato effettuato con il solo ed esclusivo contributo di uno dei coniugi, il bene rientrerà nel suo patrimonio personale. Laddove il pagamento sia stato effettuato con il patrimonio comune dei coniugi, i beni apparterranno in modo indivisibile a entrambi, in proporzione ai rispettivi contributi. Se il pagamento è stato effettuato con il patrimonio personale di uno o di entrambi i coniugi oltre a quello comune, l'indivisibilità si applica in proporzione al contributo di ciascun coniuge e alle quote della comunione dei beni. Anche il sistema di amministrazione e di responsabilità per i beni oggetto della comunione e i beni personali è regolamentato. In caso di debiti personali, laddove il patrimonio personale del coniuge debitore sia insufficiente, il creditore può chiedere il pignoramento dei beni comuni, che verrà notificato all'altro coniuge. In mancanza di risposta e in seguito al conseguente pignoramento del patrimonio comune, viene avviata una procedura di esecuzione forzata e si ritiene che il coniuge debitore abbia ricevuto il valore della propria quota al momento del pagamento con le proprie risorse o della liquidazione della comunione dei beni. Tuttavia, l'altro coniuge può, entro nove giorni dalla notifica del pignoramento, chiedere che sia pignorata, al posto dei beni comuni, la quota assegnata al coniuge debitore al momento della liquidazione della comunione dei beni. In tal caso, il pignoramento comporta lo scioglimento e la liquidazione della comunione dei beni, nonché l'applicazione del regime di separazione dei beni da quel momento in poi.

Paesi Baschi: quando entrambi i coniugi sono residenti nelle pianure di Biscaglia, Aramaio o Laudio, il matrimonio è disciplinato dal regime regionale universale della comunione dei beni (*comunicación foral de bienes*). Laddove solo uno dei coniugi abbia la cittadinanza regionale delle pianure di Biscaglia, Aramaio o Laudio, il regime si applica qualora corrisponda a quello della prima residenza abituale comune dei coniugi, mentre in caso contrario si applica il regime del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. In altre parti dei Paesi Baschi, in mancanza di un accordo, il regime patrimoniale è il regime della comunione dei beni (*sociedad de gananciales*), previsto dal codice civile articolo 127 e seguenti della legge di diritto civile forale dei Paesi Baschi (*Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco*). In base al regime regionale universale della comunione dei beni, tutti i beni, i diritti e le azioni – indipendentemente dalla loro origine – appartenenti a uno dei coniugi e acquisiti con qualsiasi mezzo sono condivisi equamente tra i coniugi. Ciò vale sia per i beni apportati al matrimonio sia per quelli acquisiti durante il matrimonio, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Nonostante questo carattere universale a livello teorico, la portata della comunione dei beni varia a seconda della causa di scioglimento. In effetti, se il matrimonio è sciolto in seguito al decesso di uno dei coniugi e laddove vi siano figli nati dal matrimonio, la comunione dei beni è universale per natura. Tuttavia, se lo scioglimento è dovuto al decesso di uno dei coniugi, ma non ci sono figli nati dal matrimonio, oppure qualora lo scioglimento sia dovuto ad altre ragioni (ad esempio, il divorzio), la comunione dei beni è limitata alle acquisizioni o ai beni ottenuti a titolo oneroso, mentre sono esclusi sia i beni apportati al matrimonio sia quelli ricevuti gratuitamente.

Galizia: *gananciales* (comunione dei beni) (articolo 171 della legge di diritto civile della Galizia (*Ley de Derecho Civil de Galicia*)).

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono disporre il loro regime patrimoniale dei coniugi in modo da rendere inapplicabili le disposizioni complementari indicate nella sezione precedente.

A tal fine i coniugi sono tenuti a firmare un contratto prematrimoniale pubblico dinanzi a un notaio (articoli 1280 e 1315 del codice civile), che dovrà essere iscritto nel registro civile, e il notaio è tenuto a inviare al funzionario del registro civile corrispondente, nel giorno stesso della firma del contratto, una copia elettronica certificata dell'atto pubblico quale prova nell'iscrizione del matrimonio (articolo 60 della legge sul registro civile (*Ley del Registro Civil*)).

I coniugi possono anche modificare il regime patrimoniale dei coniugi durante il matrimonio, rispettando gli stessi requisiti formali (articolo 1331 del codice civile) e senza che ciò leda i diritti di terzi (articolo 1317 del codice civile).

Questa stessa possibilità è prevista nelle comunità autonome che dispongono di un proprio diritto civile per i matrimoni disciplinati dalla stessa legge: articolo 231, comma 10 e seguenti del codice civile della Catalogna; articolo 3 del codice civile delle Isole Baleari per quanto riguarda Maiorca e Minorca (*capítulos*) e articolo 66 del codice civile delle Isole Baleari per quanto riguarda Ibiza e Formentera (*espòlits*); articolo 125 e seguenti della legge regionale sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi; articolo 171 e seguenti della legge sul diritto civile della Galizia; articolo 185 del codice giuridico regionale dell'Aragona; legge 78 e seguenti del codice civile regionale della Navarra.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

I coniugi sono liberi di decidere il loro regime patrimoniale dei coniugi e possono scegliere di applicare qualsiasi regime, anche quelli regolamentati dalle leggi civili spagnole (che specificano sia il regime patrimoniale dei coniugi da applicare in assenza di un accordo o gli altri regimi pattuibili tra le parti) e quelli previsti dalle normative di altri Stati. Non possono tuttavia mai includere disposizioni contrarie alla legge o al buon costume oppure che limitino l'uguaglianza dei diritti di ciascun coniuge (articolo 1328 del codice civile e articolo 14 della Costituzione spagnola).

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

L'annullamento, la separazione e il divorzio pongono fine al regime patrimoniale dei coniugi, come previsto nei diversi regolamenti relativi ai regimi patrimoniali dei coniugi (tra cui, ad esempio, l'articolo 1392 del codice civile per quanto concerne la comunione dei beni, o l'articolo 1415 del codice civile che disciplina i regimi della partecipazione nel codice civile).

Nei regimi di comunione dei beni, per liquidazione deve essere applicata la procedura prevista dal codice di procedura civile (*Ley de Enjuiciamiento Civil*). Durante lo svolgimento di tale procedura, tra i coniugi sorge una forma di proprietà congiunta, distinta dagli altri regimi patrimoniali di comunione dei beni, disciplinata da un regime giuridico specifico che rimane in vigore per tutta la durata della comunione sino alla costituzione, mediante le opportune operazioni di liquidazione e divisione, di una quota patrimoniale determinata e individuale per ciascuno dei comproprietari.

La comunione dei beni (sociedad de gananciales) può essere liquidata conformemente alle norme di cui agli articoli da 1392 a 1410 del codice civile, di comune accordo alla presenza di un notaio oppure, in mancanza di un simile accordo, dinanzi al giudice in applicazione della procedura prevista dal codice di procedura civile.

Con il regime della separazione dei beni è necessario procedere alla liquidazione del regime patrimoniale dei coniugi, essendo ogni coniuge proprietario dei rispettivi beni. I beni che fin dal principio appartengono a entrambi i coniugi sono soggetti a un regime di comproprietà, che continua come in precedenza in seguito ad annullamento, separazione o divorzio, fatta salva la possibilità per entrambi i comproprietari di chiederne la divisione (come avviene in tutti gli altri casi di comproprietà).

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Anche il decesso comporta la cessazione del regime patrimoniale dei coniugi, come previsto nei diversi regolamenti relativi ai regimi patrimoniali dei coniugi (tra cui, ad esempio, l'articolo 1392 del codice civile in combinato disposto con l'articolo 85 della stessa legge, per quanto concerne la comunione dei beni, o l'articolo 1415 del codice civile che disciplina i regimi della partecipazione nel codice civile).

Fatto salvo quanto il coniuge defunto può avere disposto nel testamento o in altri atti di ultima volontà, il coniuge superstite gode di determinati diritti a seconda della legge applicabile alla successione. Allo stesso modo, se il coniuge defunto non lascia testamento, il coniuge superstite gode di specifici diritti rispetto all'eredità del consorte.

Per determinare il diritto civile applicabile:

- Laddove i coniugi abbiano collegamenti con più Stati, il diritto civile applicabile è determinato in linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012. La disposizione di cui all'articolo 36 entra in gioco quando la legge applicabile è quella spagnola, di modo che, in tale fattispecie, sia applicato il codice civile vigente o la normativa civile autonoma, a seconda dell'eventuale collegamento specifico del testatore con una comunità autonoma in cui è applicato un diritto civile a sé stante che disciplina la materia.

- Nelle successioni senza componente straniera, mentre la successione è disciplinata dalla normativa civile relativa alla cittadinanza regionale del defunto al momento del decesso, i diritti che per effetto di legge sono attribuiti al coniuge superstite sono invece regolamentati dalla stessa legge che disciplina gli effetti del matrimonio, fatte salve ad ogni modo le quote legittime dei discendenti (articolo 16 e articolo 9, comma 8, del codice civile).

Di seguito sono analizzati i diritti del coniuge superstite alla luce delle varie leggi civili esistenti in Spagna, a seconda che il soggetto abbia disposto la propria successione in modo volontario (solitamente con testamento) oppure che la successione sia legittima.

- Se il deceduto ha lasciato testamento (successione testamentaria):

codice civile (applicato a meno che la legge applicabile non sia quella delle regioni di Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Navarra, Paesi Baschi, Galizia), che stabilisce che la quota minima cui il coniuge superstite ha diritto equivale a quella prevista qualora il defunto non lasci testamento, cioè l'usufrutto di un terzo dell'eredità se vi sono figli o discendenti. Quando gli ascendenti sono gli unici eredi, hanno diritto all'usufrutto della metà dell'eredità. Infine, il diritto di usufrutto è di due terzi se non vi sono ascendenti o discendenti (articolo 834 e seguenti del codice civile).

Aragona: la celebrazione del matrimonio conferisce a ciascun coniuge il diritto di usufrutto del superstite (usufructo de viudedad) su tutti i beni del primo coniuge deceduto (articolo 271 del codice civile regionale di Aragona). Tale diritto (della stessa natura del diritto di famiglia e non del diritto successorio) spetta ai coniugi nell'ambito del regime patrimoniale della comunione dei beni aragonese, anche in caso di successiva modifica della cittadinanza regionale, nel qual caso è esclusa la quota di legittima stabilita dal diritto successorio. Il coniuge superstite ha altresì diritto all'usufrutto del superstite se il coniuge defunto aveva la cittadinanza regionale aragonese al momento del decesso.

Isole Baleari: a Maiorca e Minorca, il diritto universale di usufrutto del coniuge superstite è riconosciuto se i genitori del testatore non sono più in vita. L'usufrutto è di due terzi se i genitori del testatore sono vivi e di metà qualora vi siano discendenti (articolo 45 del codice civile regionale delle Isole Baleari). A Ibiza e Formentera, il coniuge superstite non è considerato un erede legittimario (legittimario).

Catalogna: al coniuge superstite che non disponga di risorse finanziarie viene assegnato un quarto del patrimonio (articolo 452, comma 1, del codice civile della Catalogna). Allo stesso modo, gli vengono attribuiti altri diritti relativi ai beni del coniuge superstite non inclusi nell'eredità (articolo 231, comma 30, del codice civile della Catalogna) e l'abitazione. In particolare, a questo proposito, entra in gioco la nozione di pensione di reversibilità di un anno (año de viudedad), che consiste nel diritto di continuare a utilizzare l'abitazione coniugale e a ricevere un mantenimento a carico del patrimonio del defunto per un anno dopo il decesso del testatore (articolo 231, comma 31, del codice civile della Catalogna).

Galizia: il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto su metà dell'eredità (articolo 228 e seguenti della legge di regolamentazione del diritto civile della Galizia (Ley normas reguladoras del Derecho Civil de Galicia).

Navarra: il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto (usufructo de fidelidad) su tutti i beni e diritti del coniuge defunto (a condizione che quest'ultimo avesse la cittadinanza regionale della Navarra al momento del decesso) di cui era titolare al momento del decesso (legge 253 del nuovo codice giuridico della Navarra).

Paesi Baschi: il coniuge superstite o il partner superstite di un'unione non coniugale ha diritto all'usufrutto di metà dei beni del testatore laddove vi siano discendenti. In assenza di discendenti, ha l'usufrutto dei due terzi dei beni (articolo 52 della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi). Sono esclusi da tale disposizione i territori della valle di Ayala - comuni di Ayala, Amurrio e Okondo - e i paesi di Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma e Sojoguti nel comune di Artziniega (articolo 89 della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi), dove si applica la libertà testamentaria. Sono escluse altresì le pianure di Biscaglia, Aramaio e Audio, in cui sono in vigore norme speciali sui beni familiari (bienes troncales) (articolo 61 e seguenti della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi).

- Se il deceduto non ha lasciato testamento (successione legittima):

codice civile (applicato a meno che la legge applicabile non sia quella delle comunità di Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Navarra, Paesi Baschi, Galizia): il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto di un terzo dell'eredità laddove il defunto abbia figli o discendenti e di metà dell'eredità laddove abbia solo ascendenti, mentre è nominato erede unico se non vi sono né ascendenti né discendenti (articolo 834 e seguenti e articolo 944 del codice civile).

Aragona: il coniuge superstite eredita i beni non familiari (bienes non troncales) dopo gli ascendenti, fatto salvo l'usufrutto del superstite disposto nella successione testamentaria, che viene sempre mantenuto (articolo 517 del codice giuridico regionale dell'Aragona). Per beni familiari si intendono i beni che sono rimasti presso l'abitazione o il nucleo familiare del testatore per le due generazioni immediatamente precedenti alla sua, indipendentemente dalla loro origine diretta e dai mezzi di acquisizione, nonché i beni che il testatore ha ricevuto a titolo gratuito dagli ascendenti o dai familiari in linea collaterale sino al sesto grado. Questi beni sono trasferiti ai familiari specifici (parientes troncales) elencati nell'articolo 526 del codice giuridico regionale dell'Aragona.

Isole Baleari: si applicano le disposizioni del codice civile (di cui sopra), mentre a Maiorca e Minorca almeno il coniuge superstite gode dell'usufrutto universale laddove i genitori del defunto siano venuti a mancare, di due terzi se i genitori sono in vita e della metà laddove abbia discendenti.

Catalogna: se non vi sono discendenti, il coniuge superstite eredita tutti i beni dell'eredità prima degli ascendenti del defunto (articolo 441, comma 2, e articolo 442, comma 3, del codice civile della Catalogna). Qualora condivida la successione con i figli o i discendenti del testatore, il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto universale dell'eredità (articolo 441, comma 2 e articolo 442, comma 3, del codice civile della Catalogna).

Galizia: si applica lo stesso regime previsto dal codice civile (articolo 267 della legge di regolamentazione del diritto civile della Galizia).

Navarra: il coniuge eredita i beni non familiari dopo i fratelli e gli ascendenti. Per quanto riguarda i beni familiari, il coniuge ha diritto all'usufrutto di tutti i beni e diritti del defunto (a condizione che quest'ultimo avesse la cittadinanza regionale della Navarra al momento del decesso) di cui era titolare al momento del decesso (legge 304 e seguenti del nuovo codice giuridico della Navarra).

Paesi Baschi: per quanto concerne i beni familiari ed esclusivamente per quanto riguarda gli immobili acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, entrambi i coniugi o i partner dell'unione non coniugale hanno la qualità di erede (articolo 66 della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi). Il coniuge superstite eredita i beni non familiari in assenza di discendenti (articolo 110 e seguenti della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi).

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

È competente il giudice di primo grado (Juzgado de Primera Instancia) competente per il procedimento di annullamento, separazione o divorzio, oppure dinanzi al giudice adito per lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi per qualsivoglia ragione prevista dalla legge (articolo 807 del codice di procedura civile).

Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui sono presenti tribunali di famiglia, i procedimenti per lo scioglimento e la liquidazione del regime patrimoniale sono di competenza di tali organi giudiziari, anche laddove il procedimento non derivi da un precedente procedimento di annullamento, separazione o divorzio.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Di norma e nell'ambito del sistema civile comune spagnolo, l'articolo 1373 del codice civile prevede che ciascun coniuge è responsabile nei confronti di terzi per i debiti da sé contratti. Se il patrimonio personale non è sufficiente per la loro estinzione, il creditore (terzo) può chiedere il pignoramento del patrimonio comune. Il coniuge non debitore può tuttavia chiedere che il patrimonio comune sia sostituito dalla quota detenuta dal coniuge debitore nella comunione dei beni e in questo caso il pignoramento comporta lo scioglimento della comunione dei beni.

Una disposizione di portata analoga è contenuta nel codice di procedura civile ai fini dell'esecuzione quando il debito è personale, ma la responsabilità è comunque a carico della comunione dei beni.

Nello specifico, è previsto (articolo 1365 del codice civile) che la comunione dei beni sia utilizzata per soddisfare i debiti contratti da un coniuge con il creditore (terzo): 1) nell'esercizio dell'autorità domestica o nella gestione o alienazione dei beni della comunione che per legge o per contratto appartengono a tale coniuge e 2) nell'esercizio regolare della professione, dell'attività artistica o commerciale o nella regolare gestione del suo patrimonio personale. Si applicano inoltre le disposizioni del codice commerciale (Código de Comercio) nei casi in cui uno dei coniugi sia un commerciante.

Per i gravami o l'alienazione di beni in comproprietà, è necessario il consenso di entrambi i coniugi, fatte salve disposizioni a sé stanti previste in un contratto prematrimoniale. Qualora sia effettuata a titolo gratuito (ad esempio, con donazione), l'alienazione effettuata da un solo coniuge è nulla e priva di efficacia.

Tuttavia, nell'interesse della sicurezza del commercio, il codice civile stabilisce che gli atti di gestione patrimoniale e l'alienazione di somme di denaro o titoli sono validi solo se effettuati dal coniuge a nome del quale sono registrati e che ne è il titolare.

Per quanto riguarda i beni immobili registrati, ai fini della registrazione di un immobile a nome del consorte e del diritto acquisito in virtù di diritti attuali o futuri conseguiti alla comunione dei beni, è necessario indicare il nome del coniuge e il regime coniugale affinché possano essere noti a un terzo che consulti il registro. Laddove non venga fatta alcuna dichiarazione nel registro, un terzo che agisca in buona fede e acquisisca a titolo oneroso i beni dalla persona indicata nel registro quale soggetto autorizzato a effettuare il trasferimento conserva la proprietà dei beni così acquisiti.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Questo aspetto è regolamentato dall'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, che prevede le seguenti fasi:

a) Compilazione dell'inventario dei beni inclusi nella comunione.

Questa fase può avvenire in concomitanza con la procedura di annullamento, separazione o divorzio o con lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi, anche se nella pratica inizia dopo l'emissione della sentenza definitiva di scioglimento del regime.

Alla domanda deve essere allegata una proposta di inventario. È necessaria la comparizione dinanzi a un ufficiale giudiziario (Letrado de la Administración de Justicia), il cui scopo è la compilazione di un inventario congiunto basato sulla proposta. In caso di controversia riguardo a un bene, si terrà un'udienza dinanzi a un giudice per l'emissione di una decisione impugnabile.

b) Liquidazione.

Perché sia possibile avviare questa fase la decisione di scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi deve essere definitiva. Il primo passo è la presentazione di una proposta di liquidazione e la comparizione dinanzi a un ufficiale giudiziario, affinché i coniugi raggiungano un accordo sul pagamento delle compensazioni e dei rimborsi dovuti a ciascun coniuge, nonché sulla divisione proporzionale del residuo mediante costituzione di lotti.

Laddove non venga raggiunto un accordo, viene nominato un esperto contabile per la gestione delle operazioni di divisione. La proposta avanzata può essere accolta o respinta dai coniugi. In quest'ultimo caso il conflitto è risolto mediante decisione giudiziaria impugnabile.

c) Consegna dei beni e iscrizione nel registro immobiliare.

Una volta approvate definitivamente le operazioni di liquidazione e costituiti i lotti, l'ufficiale giudiziario è responsabile della consegna dei beni e dell'invio dei titoli di proprietà a ciascun coniuge.

Oltre a questa procedura, esiste un'altra procedura più semplice in base alla quale la liquidazione avviene di comune accordo tra i coniugi oppure tra il coniuge superstite e gli eredi del coniuge deceduto, effettuata in conformità alle norme del codice civile e dinanzi a un notaio.

In entrambi i casi, se tra i beni oggetto della liquidazione rientrano beni immobili, potranno essere iscritti nel registro immobiliare una copia della decisione di convalida delle operazioni di divisione, la sentenza che stabilisce la divisione dei beni o l'atto pubblico notarile relativo alla liquidazione della comunione dei beni.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Gli atti e i contratti relativi alla proprietà e ad altri diritti reali su beni immobili possono essere iscritti presso il registro immobiliare. Devono essere autorizzati mediante atto pubblico da consegnare al registro della zona di competenza territoriale in cui è situato il bene immobile assieme al pagamento di tasse e diritti. L'atto deve essere presentato in un formato autenticato, nonché accompagnato da una certificazione del registro civile spagnolo (se il matrimonio è stato registrato in Spagna), che attesti lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi, ai fini dell'opponibilità a terzi. Gli atti originali emessi all'estero devono essere debitamente autenticati, nonché tradotti su richiesta del cancelliere. Sono esclusi da tale sistema gli atti giuridici e le decisioni giudiziarie disciplinate dai regolamenti europei, fatti circolare conformemente alle disposizioni pertinenti.

Ultimo aggiornamento: 01/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Francia

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Per regime patrimoniale tra coniugi s'intende l'insieme delle norme giuridiche destinate a organizzare i rapporti patrimoniali tra coniugi e nei confronti di terzi. Il regime patrimoniale disciplina le norme applicabili ai coniugi in materia di poteri e di proprietà sui beni, sia durante il regime che allo scioglimento dello stesso per decesso o divorzio.

I coniugi che non hanno scelto un regime patrimoniale nell'ambito di un contratto di matrimonio sono soggetti al regime della comunione legale dei beni limitata agli acquisti successivi al matrimonio, secondo la definizione degli articoli 1401 e seguenti del codice civile.

Questa comunione legale distingue tre masse di beni: i beni di ciascun coniuge e i beni comuni ai coniugi.

Restano personali tutti i beni di cui i coniugi erano in possesso prima del matrimonio e quelli acquisiti durante il matrimonio per eredità, donazione o lascito (articolo 1405 del codice civile). Rimangono propri anche alcuni beni personali (come gli indumenti, le azioni risarcitorie per lesioni personali o danni morali, ecc.) definiti all'articolo 1404 del codice civile. Anche i beni acquisiti a titolo di accessori o in cambio di beni propri costituiscono beni di proprietà personale (articoli 1406 e 1407 del codice civile).

La comunione dei beni è costituita da quei beni acquisiti durante il matrimonio, insieme o separatamente dai coniugi, tra cui le entrate e le retribuzioni dei coniugi. Esiste anche una presunzione di comunione, sancita dall'articolo 1402 del codice civile, che consente di considerare acquisti in comunione successivi al matrimonio tutti quei beni di cui non si possa dimostrare la proprietà personale.

In linea di principio, ciascuno dei coniugi ha il diritto di amministrare e di disporre da solo dei beni comuni (articolo 1421 del codice civile), ma per gli atti più gravi è richiesto il consenso di entrambi i coniugi, come gli atti di disposizione a titolo gratuito, l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili, gli avviamenti commerciali, i diritti sociali non negoziabili, ecc. (articoli 1422 e 1424 del codice civile).

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

Per quanto riguarda le norme sostanziali, esiste un principio di libertà in materia di convenzioni matrimoniali. L'articolo 1387 del codice civile stabilisce infatti che "la legge disciplina l'associazione coniugale in materia di beni solo in assenza di particolari convenzioni che i coniugi possono stipulare a loro discrezione, purché non siano contrarie al buon costume né alle disposizioni seguenti".

I coniugi sono quindi liberi di scegliere il regime patrimoniale vigente tra loro, fermo restando il rispetto delle disposizioni obbligatorie del regime primario di cui agli articoli 212 e seguenti del codice civile.

Il codice civile propone diversi tipi di regimi convenzionali: la comunione convenzionale dei beni (come il regime di comunione universale di cui all'articolo 1526 del codice civile), la separazione dei beni (articoli 1536 e seguenti del codice civile) e la partecipazione agli acquisti successivi al matrimonio (articoli 1569 e seguenti del codice civile).

Per quanto riguarda le norme formali, le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate con atto notarile, a pena di nullità, prima della celebrazione del matrimonio (articoli 1394 e 1395 del codice civile) e possono essere modificate nelle stesse forme sempre con atto notarile, alle condizioni di cui all'articolo 1397 del codice civile. Da quando la legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 relativa alla programmazione 2018-2022 e alla riforma della giustizia è entrata in vigore, è possibile cambiare il regime matrimoniale senza aspettare che siano trascorsi due anni e non è in linea di principio più necessaria la relativa omologazione giudiziaria (salvo in caso di opposizione dei creditori o dei figli maggiorenni).

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Il principio della libertà delle convenzioni matrimoniali è limitato dalle disposizioni obbligatorie del regime primario applicabili a tutti i regimi senza distinzioni. Tale disposizioni sono definite dagli articoli 212 e seguenti del codice civile. Tra queste si ricordino, in particolare, le disposizioni a tutela dell'abitazione familiare (articolo 215, comma 3) e le norme sul contributo agli oneri del matrimonio (articolo 214 del suddetto codice) e sulla solidarietà nei debiti familiari (articolo 220 del codice civile).

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

In caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il regime patrimoniale viene sciolto e liquidato.

La liquidazione del regime patrimoniale è una procedura effettuata dinanzi a un notaio che consiste nel determinare e nel valutare i beni e i debiti che spetteranno a ciascun coniuge.

L'intervento del notaio non è tuttavia obbligatorio se non ci sono beni immobili da ripartire.

Le cause dello scioglimento della comunione sono previste all'articolo 1441 del codice civile e sono: il decesso di uno dei coniugi, l'assenza dichiarata, il divorzio, la separazione personale, la separazione dei beni e il cambio di regime patrimoniale.

Quanto alla data degli effetti del divorzio, in caso di divorzio consensuale, il matrimonio si ritiene sciolto alla data in cui la convenzione di divorzio stipulata con scrittura privata controfirmata dagli avvocati acquisisce esecutività, mentre in caso di divorzio giudiziale, il matrimonio è sciolto dal giorno in cui la sentenza di divorzio diventa definitiva.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Il decesso di uno dei coniugi è motivo di scioglimento del regime patrimoniale; lo scioglimento è effettuato alla data del decesso, sia per i rapporti tra coniugi sia nei confronti di terzi. Per i coniugi uniti in matrimonio nel regime della comunione legale, l'articolo 1441 del codice civile prevede lo scioglimento della comunione con il decesso di uno dei coniugi.

In caso di decesso di una persona sposata, è necessaria una doppia liquidazione: quella del regime patrimoniale e poi quella dell'eredità.

Ai sensi dell'articolo 763 del codice civile, il coniuge superstite che occupava come prima casa un'abitazione appartenente a entrambi i coniugi o totalmente dipendente dall'eredità beneficia di un diritto di godimento gratuito su tale abitazione della durata di un anno: è questo un effetto del matrimonio.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

È il juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare) a essere competente in materia di regimi patrimoniali (legge n. 2009-506 del 12 maggio 2009 sulla semplificazione del diritto, decreto n. 2009-1591 del 17 dicembre 2009 sul procedimento dinanzi al giudice competente in materia familiare nei regimi patrimoniali del matrimonio e in caso di patrimonio indiviso, circolare CIV/10/10 del 16 giugno 2010 sulle competenze del giudice competente in materia familiare nell'ambito della liquidazione).

In caso di divorzio consensuale senza intervento giudiziario, la convenzione tra coniugi assume la forma di scrittura privata controfirmata dagli avvocati e depositata nel registro di un notaio (articolo 229-1 del codice civile). Nel divorzio consensuale, la liquidazione del regime patrimoniale deve essere contestuale al divorzio. La convenzione deve comprendere necessariamente una dichiarazione di liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi. Quando la liquidazione riguarda beni soggetti a pubblicità fondiaria (in particolare beni immobili), questa dichiarazione deve essere redatta in forma pubblica (articolo 229, terzo comma, del codice civile) e, in tal caso, sono coinvolti due avvocati e un notaio.

In generale, il notaio è una figura chiave nella liquidazione di un regime patrimoniale tra coniugi ogni volta che la liquidazione riguarda almeno un bene immobile soggetto a pubblicità fondiaria.

Solo le situazioni controverse o senza accordo sono sottoposte alla decisione del giudice.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

L'articolo 220 del codice civile - disposizione del regime primario applicabile indipendentemente dal regime patrimoniale tra coniugi - disciplina le relazioni tra i coniugi e terzi. Questo articolo stabilisce un principio di solidarietà tra coniugi per i debiti familiari: "Ciascuno dei coniugi ha il potere di stipulare da solo

contratti aventi ad oggetto il mantenimento della famiglia o l'istruzione dei figli: in tal senso, qualsiasi debito contratto da uno dei coniugi vincola in solido anche l'altro. Il principio di solidarietà non si applica tuttavia alle spese manifestamente eccessive in considerazione del tenore di vita della famiglia, dell'utilità o inutilità dell'operazione o della buona o cattiva fede del terzo contraente. Inoltre, a meno che i suddetti contratti non siano stati stipulati con il consenso di entrambi i coniugi, il principio di solidarietà non si applica nemmeno agli acquisti rateali né ai prestiti, a meno che questi ultimi non riguardino somme modeste necessarie ai bisogni della vita corrente e che l'importo cumulativo di tali somme, in caso di più prestiti, non sia manifestamente eccessivo rispetto al tenore di vita della famiglia".

Nell'ambito del regime della comunione legale, i creditori possono di norma perseguire il pagamento dei debiti che i coniugi sono tenuti a saldare sui beni comuni, in virtù dell'articolo 1413 del codice civile.

Le entrate e le retribuzioni di un coniuge non possono tuttavia essere sequestrate dai creditori del coniuge se l'obbligazione è stata contratta per il mantenimento della famiglia o per l'istruzione dei figli, ai sensi dell'articolo 220 del codice civile (articolo 1414 del codice civile).

Nemmeno i beni comuni possono essere impegnati quando un coniuge stipula da solo una cauzione o un prestito. In tal caso sono impegnati solo i beni personali e i redditi del coniuge contraente, a meno che l'altro coniuge non vi abbia espressamente acconsentito (articolo 1415 del codice civile).

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro

Per liquidare un regime patrimoniale tra coniugi è necessario individuare le diverse masse patrimoniali (beni personali e beni comuni, ricompense e crediti tra coniugi, attività e passività). Se esistono masse oggetto di divisione patrimoniale, la ripartizione avviene successivamente per effettuare la ripartizione dei beni e dei valori tra coniugi.

Nel regime della comunione legale limitata agli acquisti successivi al matrimonio, il principio prevede che i beni in comunione siano divisi equamente tra i coniugi. Le parti possono tuttavia aver concordato nel contratto di matrimonio una diversa ripartizione, non in parti eguali.

La divisione della comunione può essere amichevole o giudiziale. In una divisione amichevole, viene stipulata tra i coniugi una convenzione di divisione che può assumere la forma di atto notarile, se questo si riferisce a beni soggetti a pubblicità fondiaria. La divisione è invece giudiziale se le parti non riescono ad accordarsi sulla liquidazione o sulla ripartizione dei beni. Il giudice si pronuncia a quel punto sulle domande di mantenimento del patrimonio indiviso o di attribuzione preferenziale (articolo 831 del codice civile).

A prescindere dal fatto che la divisione sia amichevole o giudiziale, il processo si conclude con la costituzione di lotti secondo un principio di divisione egualitaria basata sul valore. In tal senso, ogni dividendente riceve beni per un valore pari al valore dei suoi diritti nel patrimonio indiviso. Se la consistenza della massa non permette di costituire lotti di pari valore, alla loro disparità si pone rimedio con una compensazione. Alcuni beni possono essere oggetto di attribuzione preferenziale nel lotto di un dividendente.

La divisione patrimoniale ha effetto dichiarativo, nel senso che ogni coniuge è considerato, per fictio iuris, come se avesse sempre avuto la proprietà dei beni contenuti nel suo lotto e come se non la avesse mai avuta sugli altri beni della divisione.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

In caso di divisione amichevole dei beni soggetti a pubblicità fondiaria (ovvero beni immobili), l'atto di liquidazione-divisione deve necessariamente essere ricevuto in forma notarile.

L'articolo 710-1 del codice civile prevede infatti che "per dare luogo alle formalità di pubblicità fondiaria, qualsiasi atto o diritto deve scaturire da un atto ricevuto in forma pubblica da un notaio che esercita in Francia oppure risultare da una decisione giurisdizionale o da un atto pubblico emesso da un'autorità amministrativa".

In tal caso, oltre alle spese e agli onorari del notaio, i coniugi devono pagare un diritto di divisione pari al 2,5 % del valore netto dei beni oggetto di divisione. Ultimo aggiornamento: 10/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Italia

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Il regime patrimoniale legale dei coniugi in Italia è la comunione legale dei beni, prevista dagli articoli 177 e seguenti del codice civile.

La comunione legale dei beni prevede la comunione degli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Sono beni personali del coniuge:

- 1) quelli che appartenevano già ai coniugi prima del matrimonio;
- 2) quelli donati o ereditati successivamente al matrimonio;
- 3) quelli di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
- 4) quelli che servono all'esercizio della professione del coniuge;
- 5) quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- 6) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Rientrano nella comunione anche le seguenti attività:

- 1) i frutti propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;
- 2) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non consumati allo scioglimento della comunione;
- 3) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti che la riguardano spetta disgiuntamente a entrambi i coniugi, mentre è congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono stipulare una diversa convenzione, che deve avere la forma di atto pubblico a pena di nullità.

Se viene scelto il regime della separazione dei beni la scelta può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Per accordo tra i coniugi è possibile costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (articolo 167 del codice civile).

Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.

Per ciò che attiene la proprietà e l'amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni (168 del codice civile).

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti (articolo 161 del codice civile).

E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote (articolo 166 bis del codice civile).

Se i coniugi modificano con una convenzione il regime di comunione legale dei beni non possono ricomprendere nella comunione i seguenti beni:

- 1) beni di uso strettamente personale;
- 2) beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
- 3) beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;
- 4) la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa

Non sono inoltre derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni e all'uguaglianza delle quote.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Il divorzio, la separazione o l'annullamento del matrimonio comportano lo scioglimento della comunione legale.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

La morte determina lo scioglimento della comunione dei beni.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

E' competente l'autorità giudiziaria secondo le regole generali.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

I beni della comunione legale non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio e neppure di quelle da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione (articoli 187 e 188 codice civile).

I beni della comunione legale rispondono delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali (articolo 189 codice civile).

Quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito (articolo 190 codice civile).

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo. Il giudice che procede alla divisione, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge (articolo 194 codice civile).

Nella divisione i coniugi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano a ciascuno di loro prima della comunione o che sono pervenuti durante il periodo in cui erano in comunione per successione o donazione.

Se non si trovano i beni mobili da prelevare i coniugi possono chiedere una somma corrispondente al loro valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge (articolo 196 codice civile).

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Devono essere trascritti nei Registri Immobiliari i contratti che trasferiscono la proprietà immobiliare e più in generale tutti gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti reali immobiliari e questa norma non subisce deroga per gli acquisti di beni immobili che rientrano nella comunione legale. Chi domanda la trascrizione deve presentare al Conservatore dei Registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale nella quale deve essere indicato anche il regime patrimoniale delle parti, se coniugate, secondo quanto risulta dalla dichiarazione da loro resa nell'atto o dal certificato dell'ufficiale di stato civile che ha provveduto all'annotazione del regime patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio.

Anche le altre convenzioni matrimoniali, con cui ad esempio si assoggettano determinati beni immobili già personali di un solo coniuge ad un regime di comunione o si costituisce un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili, sono soggette alla trascrizione nei Registri Immobiliari.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'IRGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Lettonia

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

In Lettonia i regimi patrimoniali tra coniugi sono disciplinati dalla sezione I ("Regimi patrimoniali giuridici tra coniugi"), sottocapitolo 4 ("Regimi patrimoniali tra coniugi"), parte I "Diritto di famiglia" del codice civile lettone (*Civillikums*), segnatamente dagli articoli da 89 a 110 di tale codice.

Ciascun coniuge mantiene i beni che gli appartenevano prima del matrimonio, nonché quelli che acquisisce durante il matrimonio, come propri beni separati. Qualsiasi bene acquisito congiuntamente dai coniugi durante il matrimonio, oppure acquisito separatamente da uno di essi, ma utilizzando le risorse di entrambi o con l'aiuto dell'altro coniuge, è un bene comune di entrambi i coniugi; in caso di dubbi, si presume che il bene in questione appartenga in egual misura a entrambi i coniugi.

Per la durata del matrimonio ciascun coniuge ha il diritto di gestire e utilizzare tutti i propri beni: sia quelli che possedeva prima del matrimonio, sia quelli acquisiti durante il matrimonio. I coniugi gestiscono e cedono congiuntamente il patrimonio matrimoniale condiviso; tuttavia, previo accordo di entrambi i coniugi, tale patrimonio può anche essere gestito separatamente da uno di essi. Per la cessione di tali beni da parte di uno dei coniugi è necessario il consenso dell'altro coniuge.

I beni separati di ciascun coniuge sono specificamente:

- i beni di proprietà di un coniuge prima del matrimonio, o i beni che i coniugi hanno pattuito in un contratto di considerare beni separati;
- gli oggetti di uso personale di uno solo dei due coniugi oppure necessari per l'esercizio indipendente della professione;
- i beni acquisiti a titolo gratuito durante il matrimonio da uno dei coniugi;
- il reddito derivante dai beni separati di un coniuge, non trasferito per soddisfare i bisogni della famiglia e i bisogni del nucleo familiare;
- i beni che sostituiscono i beni di cui ai punti da 1 a 4.

Al coniuge che afferma che alcuni beni specifici costituiscono beni separati spetta l'onere di dimostrarlo. Il fatto che un bene immobile costituisca bene separato di un coniuge è comprovato dalla registrazione nel Registro immobiliare.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono stabilire, modificare o estinguere i propri diritti patrimoniali mediante un accordo sul regime patrimoniale stipulato prima o durante il matrimonio.

Le parti di un accordo sul regime patrimoniale tra coniugi possono applicare, in luogo di un regime patrimoniale previsto dalla legge (articoli 89 e segg. del codice civile), il principio della separazione dei beni durante il matrimonio (articoli 117 e segg. del codice civile) oppure istituire un sistema di comunione completa dei beni (articoli 124 e segg.).

Se l'accordo sul regime patrimoniale tra coniugi stabilisce un sistema di comunione completa dei beni, i beni che appartenevano a ciascun coniuge prima del matrimonio e i beni acquisiti da ciascun coniuge durante il matrimonio sono riuniti in un'entità comune indivisibile che, durante il matrimonio, non appartiene in parti separate a nessuno dei due coniugi. In un accordo sul regime patrimoniale tra coniugi che stabilisce un sistema di comunione completa dei beni, i coniugi decidono di comune accordo chi di essi sarà responsabile della gestione del sistema (il marito, la moglie o entrambi congiuntamente). Se il responsabile della gestione del sistema è uno dei due coniugi, questi può, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 128, utilizzare il patrimonio senza renderne conto e cederlo a proprio nome; spetta a tale coniuge sostenere le spese della famiglia e del nucleo familiare.

Se l'accordo sul regime patrimoniale tra coniugi sancisce il principio della separazione dei beni durante il matrimonio, ciascun coniuge non solo mantiene i beni che gli appartenevano separatamente prima del matrimonio, ma può anche acquisirli, utilizzarli o cederli a titolo individuale, indipendentemente dall'altro coniuge.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Un coniuge può affidare i propri beni o la propria parte del patrimonio coniugale comune alla gestione dell'altro coniuge, che è obbligato a conservare e proteggere tale patrimonio ricorrendo a tutti i mezzi a sua disposizione. Se i beni immobili comuni dei coniugi sono registrati nel Registro immobiliare a nome di uno dei due coniugi, si presume che l'altro coniuge abbia affidato la propria parte di quei beni alla gestione del coniuge a nome del quale essi sono registrati.

Un coniuge che gestisca immobili appartenenti all'altro coniuge deve non solo effettuare le riparazioni necessarie, ma anche apportare migliorie nella misura in cui il reddito derivante dalle attività dell'altro coniuge lo consente.

I beni immobili di uno dei due coniugi possono essere dati in locazione o in affitto dall'altro coniuge per un periodo di tempo non superiore a tre anni e senza che l'accordo sia registrato nel Registro immobiliare. Perché un coniuge possa cedere elementi del patrimonio dell'altro coniuge che il primo coniuge amministra in modo che le sue azioni eccedano i normali limiti di gestione, il primo coniuge deve ottenere il consenso dell'altro coniuge.

Entrambi i coniugi sono tenuti a sostenere le spese della famiglia e del nucleo familiare attingendo al patrimonio coniugale comune. Se il patrimonio coniugale comune è insufficiente per sostenere la famiglia, ciascun coniuge può chiedere all'altro di contribuire alle spese della famiglia e del nucleo familiare in misura proporzionale alla sua situazione finanziaria separata. Se i coniugi vivono separati, uno di essi può, se necessario, chiedere all'altro coniuge risorse proporzionate alla situazione finanziaria di quest'ultimo per garantire al richiedente il precedente tenore di vita.

Una dote assegnata a una donna, al momento del matrimonio, da genitori, parenti o altre persone, è di proprietà della moglie anche se è consegnata al marito.

Gli elementi seguenti sono considerati patrimonio personale del coniuge:

i beni che già appartenevano ai coniugi prima della data del matrimonio;

i beni ricevuti come dono o eredità dopo la data del matrimonio;

i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;

i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;

i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

i beni acquisiti con gli introiti derivanti dal trasferimento o dallo scambio di beni personali, a condizione che ciò sia dichiarato esplicitamente al momento dell'acquisizione.

Rientrano nel regime di comunione anche i beni seguenti:

i frutti propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;

i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se non consumati allo scioglimento della comunione;

le aziende gestite congiuntamente da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio, per quanto riguarda gli atti concernenti i beni della comunione, rientrano tra le responsabilità di ciascun coniuge separatamente; i due coniugi sono invece congiuntamente responsabili per gli atti di straordinaria amministrazione.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

I rapporti patrimoniali giuridici tra i coniugi si interrompono:

in base a un accordo stipulato tra i coniugi;

in caso di morte di uno dei coniugi;

in caso di divorzio oppure in costanza di matrimonio, su richiesta di uno dei due coniugi, qualora i debiti dell'altro coniuge superino il valore del suo patrimonio separato oppure se, a causa delle sue azioni, il patrimonio corra il rischio di ridursi in misura significativa o di venire dissipato.

Nella suddivisione del patrimonio coniugale comune si prendono in considerazione tutti i beni dei coniugi non riconosciuti come beni separati di uno dei coniugi: in particolare i beni mobili e immobili con tutte le loro pertinenze, nonché i crediti e gli obblighi dei coniugi.

Il patrimonio coniugale comune è suddiviso in base alle disposizioni generali su cui si fondano le procedure per la divisione di un patrimonio (articoli 731 e segg.).

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Se i rapporti patrimoniali giuridici tra i coniugi si interrompono a causa della morte di uno dei coniugi, una volta separata la parte spettante al coniuge superstite la parte del coniuge defunto è trasmessa ai suoi eredi.

Il coniuge superstite eredita dal coniuge defunto a prescindere dalla forma di rapporto patrimoniale vigente tra i coniugi durante il matrimonio.

Il coniuge riceve la quota del patrimonio che spetta a ciascun figlio qualora il numero dei figli che hanno espresso la volontà di ereditare sia inferiore a quattro. Se tale numero è uguale o superiore a quattro, il coniuge superstite ne riceve un quarto.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Sono competenti le autorità giudiziarie secondo le regole generali.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

I coniugi sono ritenuti responsabili degli obblighi che hanno sottoscritto congiuntamente per soddisfare i bisogni della famiglia o i bisogni del nucleo familiare a misura del patrimonio comune, e ciascuno di essi a misura del proprio patrimonio separato qualora il patrimonio comune sia insufficiente.

Un coniuge è ritenuto responsabile degli obblighi che ha sottoscritto individualmente per soddisfare i bisogni della famiglia o i bisogni del nucleo familiare a misura del proprio patrimonio, qualora il patrimonio coniugale comune sia insufficiente. L'altro coniuge è ritenuto responsabile di tali obblighi a misura del proprio patrimonio solo qualora il corrispettivo ricevuto in base ai suoi obblighi sia stato utilizzato per soddisfare i bisogni della famiglia o i bisogni del nucleo familiare.

Un coniuge è ritenuto responsabile degli obblighi derivanti da un proprio illecito, in primo luogo a misura del proprio patrimonio separato, ma qualora questo sia insufficiente a misura della propria quota del patrimonio coniugale comune.

Un coniuge è ritenuto responsabile degli obblighi sottoscritti a suo nome, oppure senza il consenso dell'altro coniuge, in primo luogo a misura del proprio patrimonio separato, ma qualora questo sia insufficiente a misura della propria quota del patrimonio coniugale comune.

Il patrimonio di un coniuge non è utilizzato per soddisfare gli obblighi dell'altro coniuge. Per quanto riguarda i debiti di uno dei coniugi, se la procedura di recupero è avviata nei confronti del patrimonio separato dell'altro coniuge, quest'ultimo può chiedere che tale patrimonio sia escluso dalla procedura di recupero. Per quanto riguarda i debiti di uno dei coniugi, se la procedura di recupero è avviata nei confronti del patrimonio coniugale comune, l'altro coniuge può chiedere che il patrimonio sia diviso e la sua parte sia esclusa dalla procedura di recupero.

La divisione del patrimonio coniugale non priva i creditori dei coniugi dei loro diritti. I diritti acquisiti da terzi rimangono validi.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro

Se il patrimonio coniugale comune in costanza di matrimonio è stato diviso, ai rapporti patrimoniali tra coniugi si applicano le disposizioni che sanciscono il principio della separazione dei beni durante il matrimonio (articoli 117 e segg.).

Se l'accordo sul regime patrimoniale tra coniugi sancisce il principio della separazione dei beni durante il matrimonio, ciascun coniuge non solo mantiene i beni che gli appartenevano separatamente prima del matrimonio, ma può anche acquisirli, utilizzarli o cederli a titolo individuale, indipendentemente dall'altro coniuge.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Per rendere vincolanti nei confronti di terzi gli accordi sul regime patrimoniale tra coniugi, tali accordi devono essere registrati nel Registro dei regimi patrimoniali tra coniugi e, nel caso di beni immobili, anche nel Registro immobiliare.

Al coniuge che afferma che alcuni beni specifici costituiscono beni separati spetta l'onere di dimostrarlo. Il fatto che un bene immobile costituisca bene separato di un coniuge è comprovato dalla registrazione nel Registro immobiliare.

Il fatto che un bene immobile rientri nel regime di comunione dei beni è comprovato dalla registrazione nel Registro immobiliare. Ciascuno dei coniugi può chiedere che i diritti sui beni immobili inclusi nel regime di comunione dei beni siano registrati nel Registro immobiliare a nome di entrambi i coniugi.

Se il patrimonio coniugale comune in costanza di matrimonio è stato diviso, ai rapporti patrimoniali tra coniugi si applicano le disposizioni che sanciscono il principio della separazione dei beni durante il matrimonio. Contratti e sentenze giudiziarie acquisiscono carattere vincolante nei confronti di terzi dopo la registrazione nel Registro dei regimi patrimoniali tra coniugi oppure, in caso di beni immobili, dopo la registrazione nel Registro immobiliare.

Estratti delle registrazioni nel Registro dei regimi patrimoniali tra coniugi sono immediatamente pubblicati a titolo informativo nella gazzetta ufficiale, e avvisi concernenti i beni immobili sono comunicati all'ufficio del Registro immobiliare per la registrazione nel Registro immobiliare.

Ultimo aggiornamento: 15/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Regime patrimoniale tra coniugi - Lussemburgo

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Il codice civile del Lussemburgo (*Code Civil*) stabilisce che, in assenza di una convenzione matrimoniale (*contrat de mariage*), i coniugi sono soggetti al regime patrimoniale legale (*régime matrimonial*) (cfr. gli articoli 1400 e seguenti del codice civile). In tale caso il regime applicabile è quello della comunione dei beni acquistati dopo il matrimonio (*communauté des biens réduite aux acquêts*), generalmente denominato comunione dei beni (*communauté légale*). Tali norme distinguono tra beni comuni (*biens communs*) e beni propri di ciascun coniuge (*biens propres*).

I beni di cui i coniugi erano in possesso prima del matrimonio restano personali. In linea di principio, i beni acquisiti durante il matrimonio fanno parte del patrimonio comune dei coniugi (salari e stipendi, prestazioni e redditi prodotti da beni propri, beni acquisiti a titolo oneroso).

Si presuppone che i beni per i quali i coniugi non possono dimostrare la proprietà rientrino nel patrimonio comune.

Esistono diverse eccezioni a tale presunzione, tra cui i beni di natura personale e i diritti strettamente personali che si considerano parte del patrimonio personale. Ad esempio, si considerano parte del patrimonio personale gli indumenti, i ricordi familiari, il diritto d'autore o i diritti di proprietà industriale e le azioni di risarcimento (articolo 1404 del codice civile). Restano inoltre personali i beni acquisiti durante il regime della comunione legale per eredità, donazione o lascito (articolo 1405 del codice civile).

 <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20220701>

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

L'articolo 1387 del codice civile relativo al principio della libertà relativa alle convenzioni matrimoniali stabilisce infatti che "la legge disciplina l'associazione coniugale in materia di beni solo in assenza di particolari convenzioni che i coniugi possono stipulare a loro discrezione, purché non siano contrarie alla morale comune né alle disposizioni seguenti".

I coniugi possono accordarsi sul regime patrimoniale legale mediante la redazione di una convenzione matrimoniale. È possibile stabilire tale convenzione liberamente o ricorrere a una delle forme predeterminate previste dal codice civile.

Stipulando una convenzione matrimoniale, i coniugi possono istituire un regime di comunione dei beni universale (*communauté universelle*). A norma di tale regime, i coniugi **non possiedono beni propri** eccetto i beni, che per loro stessa natura, appartengono a uno di essi (indumenti personali, ricordi familiari etc.). Tutti i beni sono di proprietà comune (beni mobili, beni immobili, beni acquisiti durante il matrimonio e posseduti alla data del matrimonio). Similmente i **debiti** dei coniugi sono detenuti congiuntamente ed entrambi i coniugi ne sono ritenuti solidalmente responsabili.

Il codice civile prevede una seconda tipo di regime patrimoniale coniugale: la separazione dei beni (*séparation de biens*). Tale regime si basa sul principio secondo il quale i coniugi non possiedono beni comuni. Ciascun coniuge resta esclusivo proprietario di tutti i propri beni. Pertanto conserva il diritto esclusivo di amministrare, godere e disporre liberamente dei beni personali. Analogamente è responsabile solamente dei propri debiti (contratti prima o durante il matrimonio), fatta eccezione per i debiti contratti da uno dei coniugi relativamente al mantenimento della famiglia o all'educazione dei figli. Tale tipologia di debiti è sempre vincolante per entrambi i coniugi.

Per quanto concerne le **condizioni procedurali**, le convenzioni matrimoniali sono stipulate mediante un atto notarile (*acte devant notaire*).

Una convenzione matrimoniale o una modifica di una convenzione preesistente devono pertanto essere stipulate in forma di atto notarile in presenza e con il consenso di tutte le parti (articolo 1394 del codice civile). Il notaio stipula la convenzione matrimoniale, provvede alla firma da parte dei coniugi o futuri

coniugi ed è responsabile della trasmissione alla procura per la registrazione nel registro civile. Tale formalità è indispensabile al fine di rendere la convenzione matrimoniale vincolante nei confronti di terzi (ad esempio, i creditori di uno dei coniugi).

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Sì. Alcuni principi devono essere rispettati. Una convenzione matrimoniale non può violare la morale comune (articolo 1387 del codice civile), derogare alle norme sulla potestà genitoriale, sull'amministrazione giudiziaria e la tutela (articolo 1388 del codice civile) o produrre l'effetto di modificare l'ordine legale di successione (articolo 1389 del codice civile).

Il regime primario (articoli 212 e 226 del [codice civile](#)) deve essere pienamente rispettato, tranne laddove preveda l'applicazione delle convenzioni matrimoniali. Le disposizioni della convenzione matrimoniale non possono entrare in conflitto con i rispettivi diritti o doveri dei coniugi.

Tra gli altri doveri i coniugi hanno l'obbligo reciproco alla fedeltà e sono tenuti ad assistersi e aiutarsi reciprocamente. Non possono alienare i diritti mediante i quali l'abitazione familiare è garantita né gli arredi in essa contenuti. Allo stesso modo si presuppone il principio della responsabilità in solido (*solidarité*) per i debiti familiari.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

a) La pronuncia del **divorzio** (*divorce*) scioglie il matrimonio e comporta la liquidazione (*liquidation*) e la divisione (*partage*) del patrimonio coniugale. La convenzione matrimoniale perde efficacia e le relazioni patrimoniali delle parti sono disciplinate dal diritto generale delle obbligazioni e della comproprietà. L'organo giurisdizionale che pronuncia il divorzio può concedere un assegno alimentare (*pension alimentaire*) a uno dei coniugi. L'ammontare dell'assegno alimentare è determinato in base alle esigenze del coniuge al quale è corrisposto e alla capacità contributiva dell'altro coniuge.

Nel caso in cui durante il matrimonio uno dei coniugi abbia abbandonato o ridotto la propria attività professionale (ad esempio, per prendersi cura dei figli), ha diritto, a determinate condizioni, ad agire nei confronti dell'altro coniuge per effettuare un riscatto retroattivo dal regime pensionistico generale.

Nel caso in cui uno o più figli nati dal matrimonio abbiano meno di dodici anni alla data in cui è ottenuto il divorzio, il coniuge che esercita la potestà genitoriale (*autorité parentale*) (da solo o insieme all'altro genitore) e con il quale i figli risiedono abitualmente può chiedere al giudice di concedere il diritto di abitare nel domicilio coniugale. Il fatto che l'abitazione possa appartenere all'altro coniuge non impedisce tale concessione.

In linea di principio, il divorzio dei genitori non modifica le condizioni di esercizio della potestà genitoriale, la quale continua a essere esercitata congiuntamente da entrambi. Il giudice conferisce la potestà genitoriale a un solo coniuge solo nel caso in cui sia nell'interesse del minore.

b) I coniugi che desiderano separarsi, ma non desiderano ancora divorziare, possono optare per una **separazione legale** (*séparation de corps*). I coniugi separati legalmente non sono più obbligati a condividere la stessa abitazione, ma la separazione legale comporta sempre la separazione dei beni, che a propria volta determina lo scioglimento della comunione dei beni. Gli altri doveri e obblighi del matrimonio restano invariati.

Sebbene la separazione legale termini alla riconciliazione dei coniugi, essi restano soggetti alla separazione dei beni, a meno che non venga concordato un nuovo regime matrimoniale.

c) L'**annullamento del matrimonio** (*annulation du mariage*) produce un effetto retroattivo e il regime patrimoniale coniugale è considerato come mai esistito. I diritti e i doveri del matrimonio vengono meno e si considera che le persone interessate abbiano vissuto insieme come conviventi.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Il decesso di uno dei coniugi scioglie la comunione dei beni. È necessaria una doppia liquidazione: la liquidazione del regime patrimoniale coniugale legale o contrattuale e quindi i diritti ereditari del coniuge superstite.

Salvo diversamente stabilito e nel caso in cui il defunto lasci dei figli o loro discendenti, il coniuge superstite ha diritto a ereditare o l'importo minimo cui un figlio legittimo ha legalmente diritto, che deve ammontare ad almeno un quarto del patrimonio oppure al godimento dell'abitazione coniugale e dei relativi arredi, purché l'abitazione fosse di proprietà del defunto nella sua interezza o di proprietà congiunta con il superstite (articolo 767-1 del codice civile).

Nel caso in cui il defunto non lasci figli né loro discendenti, il coniuge superstite ha diritto assoluto di proprietà sull'intero patrimonio salvo diversa disposizione testamentaria (articolo 767-2 del codice civile).

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Si applicano le disposizioni della legge del 27 giugno 2018 che istituisce il tribunale della famiglia e riforma il divorzio e la potestà genitoriale (*loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale*) entrata in vigore il 1 novembre 2018: <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo>

Il tribunale della famiglia esamina le domande relative ai regimi patrimoniali coniugali.

È possibile una divisione in via amichevole, stragiudiziale. Il coinvolgimento di un notaio è però necessario nel caso in cui un bene sia soggetto a registrazione fondiaria (*publicité foncière*).

Solo i casi controversi vengono decisi dal giudice.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

L'articolo 220 del codice civile, che si applica indipendentemente dal regime patrimoniale coniugale, stabilisce un principio di responsabilità in solido tra i coniugi e terzi per i debiti familiari, considerando quanto segue: *ciascuno dei coniugi ha il potere di stipulare contratti solo per il mantenimento della famiglia o per l'istruzione dei figli; tutti i debiti contratti da uno dei due obbliga l'altro in solido.*

Il principio di responsabilità in solido non si applica tuttavia alle spese manifestamente eccessive in considerazione del tenore di vita della famiglia, dell'utilità dell'operazione o della buona o mala fede del terzo contraente.

Non si applica nemmeno agli obblighi derivanti dagli acquisti rateali, a meno che non siano stati conclusi con il consenso di entrambi i coniugi.

Un altro effetto del regime patrimoniale coniugale sul rapporto giuridico tra un coniuge e un terzo riguarda il cambiamento del regime patrimoniale coniugale che ha effetto nei confronti dei terzi, decorsi tre mesi dalla trascrizione nel registro civile. Tuttavia, in mancanza di registrazione, la modifica è comunque vincolante per i terzi se, negli atti conclusi con essi, i coniugi dichiarano di aver modificato il proprio regime patrimoniale coniugale.

Nei confronti dei terzi la decisione di divorzio prende effetto dalla data di registrazione o trascrizione. Nel caso in cui uno dei coniugi sia un commerciante, le eventuali convenzioni matrimoniali o atti che modifichino il regime patrimoniale coniugale devono essere trasmessi entro un mese al registro delle imprese.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

La convenzione matrimoniale non produce ulteriori effetti una volta sciolta.

La liquidazione del patrimonio comune si basa su vari calcoli che determinano la quota del patrimonio comune da dividere nonché le attività e le passività di ciascun coniuge.

I coniugi rientrano in possesso dei propri beni personali. Viene effettuato un calcolo dei compensi (*compte des récompenses*), che mostra il compenso dovuto a ciascun coniuge dalla comunione dei beni e quello che ciascun coniuge deve alla comunione dei beni.

In linea di principio, la divisione viene successivamente effettuata su base paritaria, salvo diversamente concordato.

Il regime patrimoniale coniugale può essere liquidato mediante accordi amichevoli. La divisione dei beni soggetta a registrazione fondiaria si effettua con atto notarile.

Nei casi di disaccordo tra i coniugi relativamente alla liquidazione e divisione del regime patrimoniale coniugale, un notaio, precedentemente incaricato a tal fine dal tribunale della famiglia, redige una relazione sulle difficoltà e le rispettive dichiarazioni dei coniugi. L'organo giurisdizionale in composizione collegiale decide sulle restanti controversie tra i coniugi e le riferisce al notaio, al fine di redigere l'atto notarile di divisione finale (*l'état liquidatif*).

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Tutte le divisioni che interessano un atto soggetto a registrazione fondiaria sono effettuate tramite atto notarile.

In ogni caso, tutti gli atti *inter vivos* (*actes entre vifs*), a titolo gratuito o oneroso, che trasferiscono diritti reali su beni immobili (*droits réels immobiliers*), che non siano privilegi (*privilèges*) o ipoteche (*hypothèques*), sono trascritti presso l'ufficio dei registri immobiliari (*bureau de la conservation des hypothèques*) competente per i cantoni in cui è situato l'immobile.

Si applicano le disposizioni della legge modificata del 25 settembre 1905 relativa alla trascrizione dei diritti reali sui beni immobili (*loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers*): <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1905/09/25/n1/jo>

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Malta

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

La Repubblica maltese offre alle parti che intendono unirsi in matrimonio ai sensi della legge maltese la libertà di scegliere il regime con cui gestire il patrimonio coniugale. Il principale regime patrimoniale coniugale è comunque la comunione dei beni. Si tratta del regime applicato per legge a ogni matrimonio, a meno che le parti già sposate o che intendono sposarsi scelgano, con redazione di un atto pubblico, un altro regime per la gestione del patrimonio, che non può ad ogni modo essere contrario al diritto maltese. Oltre alla comunione dei beni, gli altri tipi di regime patrimoniale coniugale esistenti a Malta sono la separazione dei beni e la comunione del residuo con amministrazione separata.

Con la **comunione dei beni**, il regime patrimoniale legale del matrimonio a Malta, tutti i beni acquisiti dalle parti in seguito al matrimonio costituiscono la comunione dei beni ed appartengono quindi a entrambi i coniugi in parti uguali. La legge maltese specifica in dettaglio i beni che rientrano nella comunione ed esclude tutti i beni acquisiti da ciascun coniuge per donazione e successione, nonché i beni personali.

Con la **separazione dei beni**, regime che le parti possono scegliere al posto della comunione dei beni, ciascun coniuge ha il diritto di gestione e amministrazione assoluta dei beni acquisiti prima e durante il matrimonio senza che sia necessario chiedere il consenso dell'altro coniuge.

Nella **comunione del residuo con amministrazione separata**, altro regime per cui le parti possono optare al posto della comunione dei beni, ciascun coniuge ha il diritto di acquisire, conservare e amministrare i beni acquisiti a proprio nome in qualità di unico proprietario. Tale regime non preclude tuttavia ai coniugi l'ottenimento di un patrimonio comune, che verrebbe amministrato in forma congiunta.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

Nel **regime di comunione dei beni**, come regola generale, entrambi i coniugi sono tenuti a gestire e amministrare il patrimonio coniugale in modo congiunto. Ciononostante nell'ambito di questo specifico regime, la legge maltese distingue tra ordinaria amministrazione, ossia gli atti che possono essere compiuti da ciascun coniuge singolarmente, e amministrazione straordinaria, ossia gli atti che devono essere svolti assieme da entrambi i coniugi. La legge maltese elenca in dettaglio soltanto gli atti di amministrazione straordinaria, mentre tutti quelli non espressamente indicati sono da considerarsi atti di ordinaria amministrazione. Un requisito formale che deve pertanto sempre essere osservato nel regime di comunione dei beni è il consenso di entrambi i coniugi. Qualora una parte non abbia dato il proprio consenso riguardo all'alienazione o alla costituzione di un diritto reale o personale su beni mobili o immobili, l'atto può essere annullato su richiesta della parte che non ha dato il proprio consenso.

Per quanto concerne il **regime di separazione dei beni**, la norma generale prevede che ciascun coniuge abbia il diritto di gestire e amministrare i beni a lui intestati senza il consenso dell'altro coniuge.

Nell'ambito del **regime di comunione del residuo con amministrazione separata**, la norma generale stabilisce che un coniuge che decida di acquisire un bene a proprio nome dovrà prima ottenere il consenso dell'altro coniuge e potrà in seguito gestire e amministrare il bene in totale autonomia. D'altro canto, nel caso in cui i coniugi acquisiscano un bene assieme, è necessario il consenso di entrambi, che avranno quindi il diritto di gestire e amministrare congiuntamente il bene in questione.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Qualora optino per il **regime di comunione dei beni**, i coniugi sono tenuti a procedere sempre in modo congiunto. Non hanno quindi la libertà di gestire e amministrare i beni autonomamente, ad eccezione degli atti di ordinaria amministrazione che non necessitano del consenso di entrambi.

D'altro canto, con la scelta del **regime di separazione dei beni**, ciascun coniuge è libero di agire come ritiene più opportuno per i beni di cui è proprietario, senza ingerenze da parte dell'altro coniuge.

Con il **regime di comunione del residuo con amministrazione separata**, un coniuge che acquisisce un bene senza il consenso dell'altro sarà libero di amministrarlo senza alcuna restrizione. Tuttavia se il bene acquisito è intestato a entrambi i coniugi, questi non potranno agire in modo autonomo ma soltanto in forma congiunta.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Durante la validità del **regime di comunione dei beni**, la legge stabilisce chiaramente che tale regime prende effetto dal giorno del matrimonio e cessa con il suo scioglimento, ossia con il divorzio. Inoltre, per legge è altresì possibile chiedere la divisione legale del patrimonio in caso di separazione personale.

Nei casi cui si applica il **regime della comunione del residuo con amministrazione separata**, la legge stabilisce che il regime cessa, tra gli altri motivi, con la dissoluzione del matrimonio o con la separazione personale.

Quando invece il matrimonio è disciplinato dal **regime della separazione dei beni**, al termine del vincolo coniugale per separazione personale o annullamento, ciascun coniuge continua a gestire e amministrare i beni acquisiti a proprio nome.

Pertanto gli effetti del divorzio, della separazione o dell'annullamento del matrimonio in termini di regime patrimoniale coniugale comportano la divisione tra coniugi di qualunque bene acquisito mediante composizione stragiudiziale o decisione del giudice competente.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Con il decesso di uno dei coniugi il regime patrimoniale coniugale viene meno e inizia ad applicarsi la legislazione in materia di successione. Il patrimonio del coniuge defunto viene diviso tra gli eredi. Il principale fattore di cui tenere conto è se il deceduto abbia lasciato o meno testamento.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

L'autorità competente a decidere delle questioni in materia di regime patrimoniale coniugale è il tribunale civile (sezione Famiglia).

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Una volta divenuti efficaci, i regimi patrimoniali danno origine a un rapporto giuridico tra i coniugi e, ove opportuno, terze parti. I terzi possono esercitare i diritti conferiti loro dalla legge nei confronti dei coniugi in modo congiunto o separato, a seconda del caso, in funzione della parte con cui hanno stipulato un contratto o assunto un debito.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

La procedura di divisione dei beni avviene solitamente nel momento in cui i coniugi avviano un procedimento di separazione o di divorzio. Nell'ambito di tale procedura i coniugi sono tenuti a ricorrere alla mediazione prima di adire il giudice competente.

Laddove la mediazione abbia buon esito, i coniugi possono procedere alla separazione in via amichevole, trovando un accordo sui loro diritti reciproci, sui diritti nei confronti dei figli e sulla divisione del patrimonio coniugale mediante redazione di un atto pubblico, in seguito sottoposto alla verifica del giudice competente per garantire che sia mantenuto un equilibrio tra i diritti di entrambi i coniugi. Una volta approvato dal giudice competente, l'accordo deve essere autenticato e registrato perché abbia efficacia per tutte le finalità previste dalla legge, anche nei confronti di terze parti.

Qualora la procedura di mediazione non vada a buon fine e non venga raggiunta una composizione in via amichevole, le parti dovranno avviare un procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente, cui chiederanno lo scioglimento del regime patrimoniale coniugale ai fini della divisione del patrimonio comune. Una volta passata in giudicato, la decisione del giudice competente è registrata affinché abbia efficacia per tutte le finalità previste dalla legge, anche nei confronti di terze parti.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Per poter registrare un bene immobile a Malta è necessario che il notaio che ha redatto il contratto originale per il bene immobile è tenuto a presentare un'autentica al registro pubblico ai fini di autenticazione. Non appena ottenuta l'autentica, il bene immobile è registrato e il contratto è vincolante per le parti del contratto e per i terzi.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Austria

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Il diritto austriaco prevede la separazione dei beni: ciascun coniuge rimane titolare dei beni acquisiti prima del matrimonio e diviene proprietario esclusivo dei beni acquisiti in seguito (articoli 1233 e 1237 del codice civile austriaco (*Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches*, ABGB)). È anche creditore esclusivo dei suoi debitori e debitore esclusivo dei suoi creditori.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

Le parti possono derogare al regime patrimoniale legale attraverso un accordo ("convenzione matrimoniale"). Le convenzioni matrimoniali devono essere redatte mediante atto notarile per essere valide (articolo 1 della legge sugli atti notarili (*Notariatsaktsgesetz*, NotAKtsG).

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Per quanto il regime patrimoniale tra i coniugi vige in linea di massima il principio della libertà contrattuale. Le convenzioni patrimoniali non possono regolare, ad esempio, una rinuncia totale al reciproco mantenimento in costanza di matrimonio.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Il regime della "piena" separazione dei beni dura solo fino alla dichiarazione di annullamento, di separazione o di nullità del matrimonio, in quanto essa è poi sostituita da una divisione che non dipende dai rapporti di proprietà. Lo scioglimento del matrimonio è retto dal principio della divisione dei beni matrimoniali. Da un lato, vengono ripartiti i beni matrimoniali, ossia i beni che erano utilizzati da entrambi i coniugi, ad esempio la casa coniugale, un'auto o gli effetti domestici; dall'altro vengono ripartiti anche i risparmi matrimoniali, ossia i beni di qualsiasi tipo che i coniugi hanno accumulato in costanza di matrimonio e che per loro natura sono in genere destinati a essere liquidati.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Se uno dei coniugi è in regime patrimoniale (normalmente raro) di comunione dei beni, i beni comuni vengono ripartiti. L'attivo rimanente dopo aver detratto i tutti i debiti va, secondo le quote, al coniuge superstite e alla massa ereditaria del *de cuius*. Per quanto riguarda la massa ereditaria, nel caso consueto di separazione dei beni, la quota del coniuge dipende dagli altri parenti del *de cuius* che ereditano. Il coniuge del *de cuius* ha diritto a un terzo dell'eredità se vi sono figli del *de cuius* e i loro ascendenti, a due terzi se vi sono i genitori del *de cuius* e della totalità negli altri casi. Il coniuge è inoltre uno dei legittimari. La quota di legittima del coniuge è pari alla metà di quanto gli spetterebbe secondo la successione legittima.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

La suddivisione del patrimonio dei coniugi in caso di separazione, nullità o annullamento del matrimonio avviene, a norma degli articoli 81 e seguenti della legge sul matrimonio (*Ehegesetz*, *EheG*), in maniera consensuale o giudiziale.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

In linea di principio un coniuge non può autorizzare o impegnare l'altro coniuge senza la cooperazione di quest'ultimo. Soltanto nel caso del potere conferito al coniuge nell'interesse della famiglia (*Schlüsselgewalt*) un coniuge, che gestisce il nucleo familiare e non ha entrate proprie, può rappresentare l'altro coniuge nei negozi giuridici della vita quotidiana, che conclude per il nucleo familiare comune e non superino la misura corrispondente alle condizioni di vita del coniuge. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'altro coniuge abbia dichiarato al terzo di non voler essere rappresentato dal coniuge. Se il terzo non può dedurre dalle circostanze che il coniuge agisce come rappresentante, i coniugi rispondono in solido.

La comunione dei beni (che viene concordata caso per caso) produce innanzitutto un legame obbligatorio all'interno del rapporto tra i coniugi, secondo il quale un coniuge non può disporre liberamente della sua parte dei beni comuni senza il consenso dell'altro. La comunione dei beni può avere effetti reali sui beni immobili soltanto attraverso l'iscrizione nel libro fondiario, sia attraverso il divieto di alienazione e di gravame (articolo 364c ABGB) sia con l'iscrizione della restrizione (articolo 1236 ABGB) secondo la quale nel corso della durata della comunione dei beni nessuna delle due parti può disporre liberamente della sua metà o della sua quota.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

La suddivisione del patrimonio dei coniugi in caso di separazione, nullità e annullamento del matrimonio ai sensi dell'articolo 81 e seguenti dell'EheG non tiene conto della colpa, di cui si può tuttavia tener conto per considerazioni di equità. Il patrimonio viene suddiviso sulla base del comune accordo delle parti o in base a una decisione giudiziale chiesta da una delle parti. Negli altri casi si applica la separazione dei beni, ossia ciascun coniuge conserva le sue proprietà. La domanda deve essere presentata entro un anno da quando la sentenza di separazione è passata in giudicato. I beni matrimoniali e i risparmi

matrimoniali devono essere divisi. A norma dell'articolo 82 dell'EheG sono esclusi dalla suddivisione del patrimonio i beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio o che ha acquisito *mortis causa* o che gli sono stati donati da un terzo e che siano di uso personale esclusivo del coniuge o servano all'esercizio della sua professione, nonché appartengano a un'azienda o siano quote di un'azienda, purché non si tratti di semplici investimenti.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

La domanda di iscrizione del diritto di proprietà nel libro fondiario deve essere presentata presso il tribunale distrettuale (*Bezirksgericht*) competente per il circondario in cui si trova l'immobile da iscrivere.

La domanda scritta deve essere firmata dal richiedente. In linea di principio la firma non deve essere autenticata, a meno che la dichiarazione di trasferimento della proprietà (*Aufsandungserklärung*) non sia riportata nella domanda.

La domanda deve essere accompagnata anche da un documento pubblico o un documento privato con firma autenticata delle parti che contenga il motivo dell'acquisto della proprietà (ad esempio un contratto di vendita). Oltre ai dati esatti dell'immobile, i documenti privati devono riportare anche la cosiddetta dichiarazione di trasferimento della proprietà.

La dichiarazione di trasferimento della proprietà è una dichiarazione esplicita del soggetto il cui diritto deve essere limitato, gravato, annullato o trasmesso a un altro soggetto con la quale il soggetto acconsente all'iscrizione (nel caso di un contratto di vendita è il venditore). La dichiarazione di trasferimento della proprietà deve essere autenticata da un organo giurisdizionale o da un notaio e firmata dall'obbligato. La dichiarazione può essere inserita anche in una domanda tavolare (*Grundbuchs Antrag*), ma in questo caso le firme della domanda devono essere autenticate da un organo giurisdizionale o da un notaio. A norma dell'articolo 160 del codice federale delle imposte (*Bundesabgabenordnung*, BAO), la domanda deve essere accompagnata dal nulla-osta fiscale. Si tratta di una "conferma" dell'ufficio delle imposte che non vi sono obiezioni all'iscrizione.

Se depositata da un avvocato o da un notaio, la domanda deve essere presentata in forma elettronica. In questo caso gli allegati sono inseriti in un archivio elettronico. Il nulla-osta fiscale dell'ufficio fiscale può essere sostituito anche da una dichiarazione di autotassazione redatta dall'avvocato o dal notaio.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Portogallo

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Sì, di norma i coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale per scegliere il regime patrimoniale applicabile al loro matrimonio. Tale convenzione è denominata "convenção antenupcial" (contratto prematrimoniale), ai sensi dell'articolo 1698 del Código Civil (codice civile).

Tuttavia, laddove i coniugi non scelgano uno specifico regime patrimoniale o in taluni casi di invalidità del contratto prematrimoniale, il regime patrimoniale coniugale legale è il regime di "comunhão de adquiridos" (regime della comunione degli acquisti), conformemente agli articoli 1717 e 1721 del codice civile. In questo caso, per stabilire quali beni rientrano nel patrimonio comune e quali nel patrimonio personale, si applicano le disposizioni giuridiche degli articoli da 1721 a 1731 del codice civile.

In via eccezionale, in alcune situazioni (previste dall'articolo 1720 del codice civile) il regime obbligatorio è il regime di "separação de bens" (regime della separazione dei beni).

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono decidere il regime patrimoniale coniugale stipulando un contratto prematrimoniale, attraverso il quale possono scegliere uno dei tre regimi patrimoniali previsti dal codice civile oppure trovare un accordo diverso, nei limiti della legge applicabile (articolo 1698 del codice civile).

I tre regimi patrimoniali tra coniugi previsti dal codice civile sono i seguenti:

il regime da comunhão de adquiridos (regime della comunione degli acquisti - articoli da 1721 a 1731 del codice civile);

il regime da comunhão geral de bens (regime della comunione generale dei beni - articoli da 1732 a 1734 del codice civile);

il regime da separação de bens (regime della separazione dei beni - articoli da 1735 a 1735 del codice civile).

Come indicato in precedenza, i coniugi possono accordarsi diversamente, nei limiti stabiliti dalla legge applicabile. È questo il caso quando il regime patrimoniale coniugale è quello della comunione degli acquisti ma i coniugi decidono in un contratto prematrimoniale che un determinato bene immobile, acquisito da uno di loro prima del matrimonio (ad esempio, un immobile di famiglia), diventerà patrimonio comune in seguito al matrimonio perché entrambi vogliono essere responsabili del rispettivo mutuo ipotecario.

A livello di requisiti formali, il contratto prematrimoniale deve essere un documento autentico redatto dinanzi a un notaio (atto pubblico) o una dichiarazione rilasciata dinanzi a un funzionario del registro civile [articolo 1710 del codice civile e articoli da 189 a 191 del Código do Registo Civil (codice del registro civile)].

Di norma, il contratto prematrimoniale deve essere concluso prima del matrimonio. Conformemente all'articolo 1714 del codice civile, il contratto prematrimoniale e il regime patrimoniale coniugale non possono essere modificati dopo il matrimonio, se non diversamente disposto dall'articolo 1715 del codice civile.

Il libro IV, titolo II, capo IX, sezione III, del codice civile, contiene le disposizioni giuridiche applicabili ai contratti prematrimoniali (dall'articolo 1698 all'articolo 1716).

Le disposizioni giuridiche applicabili alle donazioni per matrimonio e alle donazioni tra coniugi sono incluse nel libro IV, titolo II, capo X, sezioni I e II, articoli da 1753 a 1766, del codice civile.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

L'articolo 1720 del codice civile portoghese prevede due situazioni in cui il regime obbligatorio è quello della separazione dei beni, ossia quando il matrimonio è stato contratto senza completare le relative procedure preliminari e qualora i coniugi abbiano un'età pari o superiore a 60 anni.

A parte questi casi i coniugi hanno libertà di scelta entro i limiti della legge applicabile.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Conformemente all'articolo 1688 del codice civile, la relazione matrimoniale tra coniugi termina con il divorzio o l'annullamento del matrimonio, fatte salve le disposizioni sulle obbligazioni alimentari. La separazione legale dei coniugi e del loro patrimonio non comporta lo scioglimento del matrimonio, ma gli effetti giuridici della separazione sono molto simili a quelli del divorzio, come verrà spiegato di seguito.

Per quanto concerne la divisione dei beni e il pagamento dei debiti, ai sensi dell'articolo 1689 del codice civile, una volta cessato il regime patrimoniale coniugale, i coniugi o i loro eredi hanno ciascuno il diritto di ricevere i rispettivi beni personali e la propria quota del patrimonio comune. Il coniuge che abbia un debito rispetto al patrimonio comune è tenuto a risarcirlo.

Per quanto concerne i debiti, la priorità verrà data al pagamento dei debiti comuni, da soddisfare con il patrimonio comune. Soltanto quando tali debiti sono stati ripagati, verranno soddisfatti i debiti restanti. Un coniuge che abbia un debito con l'altro è tenuto a pagarlo con la propria quota del patrimonio comune. I coniugi che non abbiano un patrimonio comune sono tenuti a soddisfare i debiti attingendo al patrimonio personale.

Effetti giuridici del divorzio

Gli effetti del divorzio sono disciplinati dagli articoli da 1788 a 1793-A del codice civile portoghese.

In generale il divorzio comporta lo scioglimento del matrimonio e ha le stesse conseguenze dello scioglimento del vincolo matrimoniale per decesso.

In termini di successione, conformemente all'articolo 2133 del codice civile, dopo la sentenza di divorzio l'ex coniuge perde la qualità di erede legittimo anche laddove la sentenza di divorzio venga emessa dopo il decesso dell'altro coniuge.

In base alla legge portoghese, di norma la divisione del patrimonio coniugale non avviene nel procedimento di divorzio, ma soltanto in seguito. Tuttavia, in caso di divorzio consensuale dinanzi all'Ufficio del registro civile, i coniugi possono decidere immediatamente come dividere il patrimonio coniugale (articolo 272-A del codice civile).

Per quanto concerne gli effetti del divorzio, secondo la regola generale:

il divorzio prende effetto dalla data in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato.

Gli effetti patrimoniali del divorzio tra i due coniugi sono i seguenti:

il divorzio ha effetti patrimoniali retroattivi tra i coniugi dalla data in cui è stata presentata l'istanza di divorzio;

tuttavia, su richiesta di uno dei coniugi, gli effetti patrimoniali del divorzio possono essere retroattivi sino alla data in cui i coniugi hanno smesso di vivere sotto lo stesso tetto, purché tale circostanza sia verificata nel corso del procedimento;

nella divisione del patrimonio in seguito a divorzio, nessuno dei coniugi può ricevere più di quanto gli sarebbe spettato se il matrimonio fosse stato contratto in regime di comunione degli acquisti;

ciascun coniuge perde tutti i benefici ricevuti o che avrebbe dovuto ricevere in virtù del matrimonio (ad esempio, donazioni tra coniugi o donazioni alla coppia da parte di terzi in vista del matrimonio). In questo caso, la persona che effettua la donazione può decidere che il beneficio venga destinato ai figli della coppia;

il coniuge leso ha il diritto di chiedere una compensazione per i danni causati dall'altro coniuge, secondo i termini generali della responsabilità civile e rivolgendosi agli organi giurisdizionali ordinari;

laddove le motivazioni del divorzio siano connesse a problematiche psichiche di uno dei coniugi, il coniuge che presenta l'istanza di divorzio è tenuto a garantire all'altro coniuge il risarcimento dei danni personali causati dallo scioglimento del matrimonio. La domanda di risarcimento deve essere presentata nel corso dello stesso procedimento di divorzio;

ciascun coniuge può chiedere al giudice l'autorizzazione per la locazione dell'abitazione familiare, sia essa di proprietà di entrambi o soltanto dell'altro coniuge.

Gli animali da compagnia sono affidati a uno o a entrambi i coniugi, tenendo conto segnatamente degli interessi di ciascuno dei coniugi e dei figli della coppia nonché del benessere dell'animale.

Gli effetti patrimoniali del divorzio sulle relazioni tra coniugi e terzi sono i seguenti:

i coniugi possono far valere gli effetti patrimoniali del divorzio nei confronti di terzi dopo la data di registrazione della sentenza nel registro civile.

Per quanto concerne le obbligazioni alimentari tra ex coniugi, gli articoli 2016 e 2019 del codice civile stabiliscono che:

di norma, in seguito al divorzio, ciascun ex coniuge ha il dovere di provvedere al proprio sostentamento;

ciascun ex coniuge ha diritto agli assegni alimentari indipendentemente dal fatto che il divorzio sia consensuale o meno, ma tale diritto può essere negato per ragioni di equità;

Il diritto agli alimenti cessa laddove il beneficiario contragga un nuovo matrimonio, inizi un'unione di fatto o risulti indegno del beneficio per il suo comportamento morale.

Effetti della separazione legale dei coniugi e del loro patrimonio

Per quanto concerne la separazione legale, l'articolo 1794 del codice civile portoghese rimanda alle disposizioni sul divorzio summenzionate, fatto salvo il caso in cui la separazione legale non comporti lo scioglimento del matrimonio.

A parte questa unica eccezione, a norma degli articoli 1795-A, 2016 e 2133 del codice civile portoghese, gli effetti della separazione legale sul patrimonio coniugale, sulle obbligazioni alimentari e sulla successione sono gli stessi del divorzio.

Effetti giuridici dell'annullamento

Esiste una differenza tra annullamento e inesistenza del matrimonio.

In caso di matrimonio nullo ai sensi degli articoli da 1628 a 1630 del codice civile (ad esempio, in completa assenza di dichiarazione di uno o di entrambi i coniugi), il matrimonio nullo non produce alcun effetto.

In caso di annullamento di un matrimonio civile ai sensi dell'articolo 1631 del codice civile (ad esempio, in caso di impedimenti giuridici o dichiarazioni inesatte), gli effetti previsti dall'articolo 1647 del codice civile sono i seguenti:

se entrambi i coniugi hanno agito in buona fede, il matrimonio produce effetti tra loro e nei confronti di terzi finché la sentenza di annullamento non passa in giudicato;

se ad avere agito in buona fede è soltanto uno dei coniugi, solo quel coniuge potrà beneficiare degli effetti del matrimonio. Inoltre il coniuge che ha agito in buona fede può far valere gli effetti del matrimonio nei confronti di terzi, purché rispecchino la relazione tra i coniugi.

Dette norme si applicano all'annullamento dei matrimoni cattolici celebrati dalle autorità ecclesiastiche fino all'iscrizione della sentenza nel registro civile, a condizione che anche il matrimonio cattolico sia stato registrato.

Gli articoli 1649 e 1650 del codice civile prevedono sanzioni patrimoniali speciali in caso di matrimonio tra minori o di matrimonio contrario agli impedimenti giuridici, quali le seguenti:

il minore sposatosi senza l'autorizzazione necessaria è considerato minorenne fino alla maggiore età per quanto riguarda l'amministrazione dei beni posseduti alla data del matrimonio e acquisiti per donazione in seguito al vincolo matrimoniale. Tuttavia gli alimenti previsti in base al suo status saranno detratti dal reddito prodotto da tali beni;

l'amministrazione dei suddetti beni spetta ai genitori o al legale rappresentante del minore, e non all'altro coniuge, finché questi non abbia raggiunto la maggiore età;

tali beni non possono essere utilizzati né durante il matrimonio né dopo il suo scioglimento per saldare i debiti di uno dei coniugi prima che il minore abbia raggiunto la maggiore età;

in caso di violazione degli impedimenti di cui all'articolo 1604, lettere c) e d), del codice civile (ad esempio, laddove l'impedimento derivi da un legame di sangue), il coniuge responsabile dell'infrazione non può ricevere alcun beneficio, per donazione o testamento, dall'altro coniuge.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Come previsto dall'articolo 1788 del codice civile, il regime patrimoniale coniugale cessa in caso di morte.

L'eventuale patrimonio comune deve essere ripartito. Il patrimonio del defunto include i beni personali e, ove applicabile, la quota del patrimonio comune dei coniugi, conformemente all'articolo 2024 del codice civile.

In genere il coniuge superstite è l'erede legittimo e ha diritto a una quota di legittima nella successione, indipendentemente dall'esistenza di un testamento o meno (articoli 2131 e 2133 o 2158 e 2159 del codice civile, a seconda dei casi).

In aggiunta, secondo i termini dell'articolo 2103-A del codice civile portoghese, al momento della divisione del patrimonio, al coniuge superstite deve essere garantito l'uso dell'abitazione familiare, di ciò che essa comprende e della mobilia. Qualora i beni ricevuti siano superiori alla quota spettantegli, sia in termini di eredità che di patrimonio comune, il coniuge superstite è tenuto a compensare gli altri eredi.

Tuttavia, a norma dell'articolo 1698 e dell'articolo 1700, comma 3, del codice civile, laddove il regime patrimoniale coniugale sia quello della separazione dei beni, i coniugi possono rinunciare alla qualità di erede nel contratto prematrimoniale.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Gli organi giurisdizionali, gli uffici del registro e i notai sono competenti a decidere su questioni riguardanti il patrimonio matrimoniale, a seconda dei casi, quando si verifica una delle situazioni indicate di seguito.

Nel diritto portoghese, il principio dell'immutabilità si applica ai contratti prematrimoniali e al regime patrimoniale, sancito dall'articolo 1714 del codice civile. Pertanto se i futuri coniugi desiderano accordarsi sul regime patrimoniale e discostarsi dal regime patrimoniale legale, il regime patrimoniale deve essere stabilito con un contratto prematrimoniale (articolo 1710 del codice civile), che i coniugi devono firmare prima di contrarre matrimonio. Durante il matrimonio, i coniugi non possono modificare o estinguere la convenzione sul patrimonio coniugale. Le situazioni previste dall'articolo 1715 del codice civile (ad esempio, in caso di separazione legale dei beni o di separazione legale delle persone e dei beni) sono eccezioni al principio dell'immutabilità.

Le clausole relative al regime patrimoniale devono essere stabilite nel contratto prematrimoniale (articolo 1698 del codice civile). Ci sono requisiti di forma e di annuncio per stipulare un contratto prematrimoniale. Per quanto riguarda i requisiti di forma, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, per essere validamente stipulati, i contratti prematrimoniali devono essere stipulati mediante una dichiarazione resa presso un ufficio del registro o sotto forma di atto pubblico firmato dinanzi a un notaio. Per quanto riguarda i requisiti di annuncio, per essere efficaci nei confronti di terzi, i contratti prematrimoniali devono essere registrati, a norma dell'articolo 1711, primo comma, del codice civile. A tal fine gli eredi dei coniugi e le altre parti del contratto prematrimoniale non sono considerati come terzi. La registrazione del contratto non sostituisce la necessità della registrazione obbligatoria della proprietà dei fatti in esso contenuti. C'è anche un limite di tempo da rispettare: il contratto prematrimoniale deve essere firmato prima del matrimonio, ma tra la data della firma del contratto e il matrimonio non deve passare più di un anno altrimenti il contratto decade, come previsto dall'articolo 1716 del codice civile.

Le informazioni di cui sopra possono essere consultate in [🇵🇹 Os Regulamentos Europeus: impacto na actividade registal e notarial](#) (Impact on the Activity of Registry Offices and Notaries), disponibile in portoghese e in inglese.

In caso di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio, le autorità competenti a trattare la divisione dei beni e la sua applicazione al rispettivo regime patrimoniale variano a seconda che i coniugi siano d'accordo o meno sulle modalità di divisione del patrimonio matrimoniale.

Se i coniugi sono d'accordo su come dividere il patrimonio matrimoniale, in caso di divorzio o separazione legale, gli uffici del registro civile sono competenti per trattare tali questioni. In questo caso si possono verificare due situazioni: nel caso di divorzio o separazione legale consensuale, gli uffici del registro civile sono competenti per quanto riguarda il divorzio o la separazione legale e, all'interno di questo procedimento, possono approvare l'accordo di divisione, gestire il pagamento degli obblighi fiscali e apportare modifiche al registro immobiliare come conseguenza della divisione; nel caso di divorzio o separazione legale contestati, per i quali sono competenti i tribunali della famiglia e dei minori (Tribunais de Família e Menores), se le parti concordano la divisione dopo il divorzio o la separazione, allora gli uffici del registro civile sono competenti per gestire la divisione, gli obblighi fiscali e le modifiche al registro immobiliare come risultato di questa divisione. Il quadro giuridico è disposto dagli articoli 272-A e 272-B del Código de Registo Civil (codice del registro civile).

Informazioni pratiche sul servizio e sui costi sono disponibili sul sito [🇵🇹 https://justica.gov.pt/Servicos/Balcao-Divorcio-com-Partilha](https://justica.gov.pt/Servicos/Balcao-Divorcio-com-Partilha)

Le parti che giungono a un accordo sulla divisione dei beni dopo il divorzio o la separazione legale possono sottoscrivere un atto pubblico dinanzi a un notaio. In questo caso, il notaio è responsabile della registrazione del bene immobile entro due mesi e le parti sono tenute a soddisfare gli obblighi fiscali entro lo stesso periodo di tempo [articoli 8-B e 8-C del Código do Registo Predial (codice del catasto)].

Quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione, in caso di divorzio, separazione legale, nullità o annullamento del matrimonio, su richiesta di una delle parti deve essere avviata una procedura d'inventario. I tribunali hanno competenza esclusiva sulla procedura d'inventario nelle situazioni previste dall'articolo 1083, comma 1, del codice di procedura civile (ad esempio, quando l'inventario dipende da altri procedimenti legali). In altre situazioni il procedimento di inventario può essere richiesto su iniziativa della parte interessata che avvia il procedimento di comune accordo tra tutte le parti interessate, in tribunale o presso un notaio elencato all'articolo 1 del regime di inventario notarile pubblicato in allegato alla legge n. 117/19 del 13 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 1083, comma 2, del codice civile. Il notaio tratta il caso avvalendosi del [🇵🇹 sistema di gestione dei casi](#).

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Gli articoli 1682 e 1683 del codice civile prevedono che, in alcuni casi, un coniuge debba ottenere il consenso dell'altro coniuge per stipulare taluni contratti con terzi. Ciò dipende dal regime patrimoniale coniugale (ad esempio, regime della separazione dei beni o della comunione dei beni), dai poteri di amministrazione comportati dal regime (ad esempio, amministrazione congiunta di determinati beni), dalla natura dei beni (ad esempio, abitazione familiare e patrimonio comune) o dalla natura del contratto (ad esempio, contratto di compravendita e accettazione di donazioni).

Conformemente all'articolo 1687 del codice civile, l'assenza di consenso dell'altro coniuge comporta le conseguenze seguenti per i terzi:

se uno dei coniugi stipula un contratto che viola le disposizioni dell'articolo 1682, commi 1 e 3 (ad esempio, alienazione della proprietà di determinati beni mobili), dell'articolo 1682-A (ad esempio, alienazione della proprietà di beni immobili oggetto di regimi patrimoniali di comunione dei beni, alienazione della proprietà dell'abitazione familiare oggetto di qualunque regime patrimoniale coniugale), dell'articolo 1682-B (ad esempio, risoluzione di un contratto di locazione dell'abitazione familiare) o dell'articolo 1683, comma 2 (rinuncia all'eredità o al legato) del codice civile portoghese, l'altro coniuge o i suoi eredi possono chiedere l'annullamento di tale contratto;

se un coniuge trasferisce la proprietà di un bene mobile non registrato o conclude un contratto che crea un gravame su tale bene, senza il consenso dell'altro coniuge, il suddetto annullamento non può essere richiesto nei confronti di un terzo che abbia agito in buona fede;

se uno dei coniugi trasferisce illecitamente la proprietà di un bene che appartiene esclusivamente all'altro coniuge o stipula un contratto che crea un gravame su tale bene, il contratto è nullo e privo di efficacia e il prezzo deve essere rimborsato, in particolare a norma degli articoli da 892 a 904 del codice civile, che stabiliscono le conseguenze dell'azione illegittima del venditore.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Se si raggiunge un accordo sulla divisione, questo può essere approvato dagli uffici del registro civile o predisposto in un atto pubblico firmato dinanzi a un notaio, a seconda delle situazioni menzionate sopra in risposta alla domanda 6.

Qualora non si raggiunga un accordo sulla divisione, viene avviata una procedura di inventario presso il tribunale o un notaio, come già descritto nella risposta alla domanda 6.

La procedura di inventario giudiziario è disciplinata dalle disposizioni del libro V, titolo XVI (articoli da 1082 a 1130) del codice di procedura civile, disposizioni che si applicano, *mutatis mutandis*, all'inventario notarile (articolo 2 del regime di inventario notarile pubblicato in allegato alla legge 117/19 del 13 settembre 2019).

La procedura d'inventario si compone delle fasi spiegate di seguito: fase iniziale; opposizione e verifica del passivo; udienza preliminare degli interessati; sentenza di merito e udienza degli interessati; lista di divisione e sentenza di ratifica; azioni proposte dopo la sentenza di ratifica.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

La persona che chieda di registrare un bene immobile è tenuta a presentare una domanda di registrazione all'Ufficio del registro immobiliare, allegando i documenti giustificativi dei fatti esposti nel registro immobiliare. I documenti normalmente richiesti sono: atti pubblici, titoli di proprietà; giustificativi di pagamento delle imposte di bollo e delle imposte comunali sugli immobili di proprietà e, ove applicabile, atti di cancellazione di ipoteche. Qualora tali documenti siano già iscritti presso l'Ufficio del registro immobiliare, è sufficiente indicarne il riferimento.

In aggiunta, laddove la domanda sia presentata da un rappresentante del richiedente, alla domanda va allegata la rispettiva procura. Tuttavia, a norma dell'articolo 39 del codice del registro immobiliare, gli avvocati, i notai e i procuratori legali non devono allegare la procura alla domanda di registrazione. I richiedenti in possesso di un certificato digitale (cittadini titolari di una carta del cittadino portoghese, gli avvocati, i notai e i procuratori legali debitamente iscritti ai rispettivi albi professionali) possono presentare una domanda di registrazione di bene immobile e aggiungere i documenti necessari via Internet. I richiedenti non in possesso di un certificato digitale possono presentare la domanda di persona presso l'Ufficio del registro immobiliare o inviarla per posta. Le informazioni sulla procedura di registrazione e i suoi costi sono consultabili all'indirizzo:

<https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-registo-predial>.

Le versioni attuali del codice civile portoghese e le altre leggi indicate sopra possono essere consultate in portoghese ai seguenti indirizzi:

[Codice civile](#)

[Codice del registro civile](#)

[Codice del registro immobiliare](#)

[Codice di procedura civile](#)

[Regime di inventario notarile](#)

Nota finale

Questa scheda informativa contiene informazioni generali, non è esaustiva e non ha alcun effetto vincolante per il punto di contatto, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, i tribunali o qualsiasi altro utente. Si deve sempre consultare la versione più aggiornata della legge applicabile. Queste informazioni non sostituiscono il ricorso alla consulenza giuridica professionale di un legale.

Ultimo aggiornamento: 06/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Slovenia

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Sì.

I rapporti patrimoniali fra i coniugi sono disciplinati dal codice della famiglia della Repubblica di Slovenia (in appresso "DZ").

Il regime matrimoniale legale si applica ai coniugi, salvo il caso in cui abbiano stabilito condizioni diverse mediante convenzione matrimoniale. In tal caso si applica il regime matrimoniale convenzionale.

Il regime matrimoniale legale ha la forma di un regime di comunione dei beni per il patrimonio comune dei coniugi e la forma di un regime di separazione dei beni per il patrimonio personale di ciascuno dei coniugi.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I (futuri) coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale. Si tratta di un contratto mediante il quale i coniugi determinano il regime matrimoniale diverso dal regime legale.

Con tale contratto essi possono anche definire di comune accordo tutti gli altri rapporti patrimoniali per la durata dell'unione nonché in caso di divorzio. I contratti relativi ai diritti e alle obbligazioni patrimoniali che i coniugi contraggono fra loro devono avere la forma di atto notarile. Il regime matrimoniale convenzionale si applica ai coniugi a decorrere dalla conclusione della convenzione, se non è stato disposto diversamente. La convenzione matrimoniale conclusa dai futuri coniugi produce effetti a decorrere dalla data di celebrazione del matrimonio o da una data successiva che i coniugi fissano nel contratto di matrimonio. La convenzione matrimoniale è iscritta nell'apposito registro. Se la convenzione matrimoniale non è iscritta nell'apposito registro, si ritiene applicabile ai rapporti patrimoniali fra coniugi nei confronti di terzi il regime matrimoniale legale.

Prima della conclusione della convenzione matrimoniale, i coniugi sono tenuti a informarsi reciprocamente della rispettiva situazione patrimoniale, in caso contrario la convenzione non è opponibile.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

No. Prima della conclusione della convenzione matrimoniale, i coniugi sono tenuti a informarsi reciprocamente della rispettiva situazione patrimoniale, in caso contrario la convenzione non è opponibile.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

I beni comuni dei coniugi sono divisi se l'unione termina.

Se la convenzione matrimoniale con la quale i coniugi modificano il regime matrimoniale legale non fissa le modalità di divisione dei beni in comune, questi sono divisi secondo le regole del regime matrimoniale legale, salvo diversamente pattuito dai coniugi. La divisione è effettuata in funzione della situazione esistente al momento in cui la convenzione matrimoniale produce effetti.

Al momento della divisione dei beni in comune, si presume che le parti siano identiche, tuttavia i coniugi possono dimostrare di aver contribuito al patrimonio comune con modalità diverse. Non si prende in considerazione una differenza di valore minimo fra i contributi di ciascun coniuge alla comunione dei beni. Quando le parti del patrimonio comune sono accertate e fissate, i coniugi possono accordarsi sulle modalità di divisione dei beni. L'accordo per diventare comproprietario di beni in proporzione alle loro parti vale anche per la divisione.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Il decesso di uno dei coniugi non incide sui rapporti patrimoniali fra loro.

Il patrimonio del de cuius costituisce oggetto di successione.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Il tribunale competente decide in merito alle controversie in materia di regimi matrimoniali.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Le obbligazioni comuni dei coniugi sono quelle che gravano su entrambi i coniugi in virtù della legislazione generale, sorte relativamente alla comunione dei beni e quelle che ciascun coniuge assume per le necessità immediate della vita comune con l'altro o con la famiglia.

I coniugi sono responsabili in solido di tali obbligazioni, con i beni in comune nonché con i beni di ciascuno.

Un coniuge può chiedere all'altro il rimborso di quanto versato in eccesso rispetto alla sua parte dell'obbligazione, in caso di pagamento di un'obbligazione facente capo a entrambi.

Le obbligazioni personali del coniuge sono quelle sorte prima della conclusione dell'unione nonché quelle assunte successivamente, ma che non rappresentano le obbligazioni comuni dei coniugi di cui all'articolo 82, comma primo, del codice della famiglia.

Il coniuge è garante delle obbligazioni personali con il proprio patrimonio e con la propria parte di beni comuni.

Se la convenzione matrimoniale non è iscritta nell'apposito registro, si ritiene applicabile ai rapporti patrimoniali fra coniugi nei confronti di terzi il regime matrimoniale legale.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

I beni comuni dei coniugi sono divisi se l'unione termina. Durante la durata dell'unione i beni comuni sono divisi in base a un accordo comune o su proposta di uno dei coniugi.

Tale accordo comprende altresì l'accordo dei coniugi relativamente al valore e alla quantificazione dei beni comuni. Se la convenzione matrimoniale con la quale i coniugi modificano il regime matrimoniale legale non fissa le modalità di divisione dei beni in comune, questi sono divisi secondo le regole del regime matrimoniale legale, salvo diversamente pattuito dai coniugi. La divisione è effettuata in funzione della situazione esistente al momento in cui la convenzione matrimoniale produce effetti.

Prima di determinare la parte di ciascuno dei coniugi nella comunione dei beni, è opportuno determinarne i debiti e i crediti relativi a tali beni.

Gli stessi coniugi trovano un accordo circa il valore delle rispettive parti di beni comuni, oppure il giudice decide in merito su richiesta di uno di essi.

Al momento della divisione dei beni in comune, si presume che le parti siano identiche, tuttavia i coniugi possono dimostrare di aver contribuito al patrimonio comune con modalità diverse. Non si prende in considerazione una differenza di valore minimo fra i contributi di ciascun coniuge alla comunione dei beni.

Nell'ambito della controversia relativa alla parte di ciascuno dei coniugi nella comunione dei beni, il giudice tiene conto di tutte le circostanze della loro situazione, in particolare i redditi di ciascuno dei coniugi, dell'aiuto prestato da un coniuge all'altro, della custodia e dell'educazione della prole, dell'espletamento delle mansioni casalinghe, del fatto di occuparsi del focolare e della famiglia nonché della tutela dei beni e di ogni altra forma di lavoro e partecipazione alla gestione, alla tutela e alla valorizzazione dei beni comuni.

Quando le parti del patrimonio comune sono accertate e fissate, i coniugi possono accordarsi sulle modalità di divisione dei beni. L'accordo per diventare comproprietario di beni in proporzione alle loro parti vale anche per la divisione.

Se i coniugi non riescono ad addivenire a un accordo sulle modalità di divisione dei beni, il giudice divide i beni secondo le norme applicabili alla divisione della comunione dei beni.

Al momento della divisione della comunione, un coniuge, su sua proposta, può vedersi attribuire per la sua parte, le suppellettili destinate all'esercizio della professione o di altre attività o che consentano di percepire un reddito.

Analogamente vale per le suppellettili destinate esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e che non fanno parte del suo patrimonio personale.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

L'autorizzazione dell'iscrizione è decisa dal giudice competente in materia catastale sulla base di documenti che giustificano giuridicamente l'acquisizione del diritto oggetto dell'iscrizione e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge.

Tali documenti sono elencati all'articolo 40, primo comma, della legge sul registro fondiario (zakon o zemljiški knjigi, ZKK-1).

Ultimo aggiornamento: 10/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Finlandia

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Il regime patrimoniale coniugale finlandese si basa sul concetto di comunione differita dei beni. Con tale regime durante il matrimonio i beni appartengono separatamente a ciascun coniuge, mentre in caso di scioglimento del vincolo coniugale vengono divisi in parti uguali tra i coniugi.

La celebrazione del matrimonio non modifica la proprietà dei beni di ciascun coniuge. Ai sensi dell'*Avioliittolaki* 234/1929 (legge finlandese sul matrimonio), i beni che appartengono a un coniuge prima di contrarre matrimonio restano di sua proprietà anche durante il matrimonio, così come quelli acquisiti o ricevuti per eredità o donazione nel corso del matrimonio. Oltre ai beni, anche i debiti sono separati, il che sta a indicare che ciascun coniuge è singolarmente responsabile dei debiti contratti prima o durante il matrimonio. Entrambi i coniugi sono tuttavia solidamente responsabili dei debiti contratti da ciascuno per il mantenimento della famiglia.

In base al regime patrimoniale coniugale della Finlandia, ogni coniuge ha un diritto derivante dal matrimonio sui beni dell'altro coniuge. In virtù di tale diritto matrimoniale, al momento della divisione del patrimonio coniugale in seguito allo scioglimento del matrimonio a ciascun coniuge o al coniuge superstite e agli eredi del coniuge deceduto spetta metà del patrimonio netto dei coniugi. Il diritto matrimoniale riguarda tutti i beni, indipendentemente dal momento e dal modo in cui sono stati acquisiti o ricevuti dai coniugi prima del matrimonio. I coniugi possono tuttavia scegliere di non applicare al loro matrimonio il diritto matrimoniale, redigendo una convenzione sul patrimonio coniugale. In aggiunta, tutti i beni ricevuti da un coniuge mediante un atto di donazione o un testamento o quelli oggetto di una clausola del beneficiario che annulla il diritto matrimoniale del futuro coniuge rispetto ai beni in questione sono anch'essi esclusi dall'ambito di applicazione del diritto matrimoniale.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono stipulare, sia prima che durante il matrimonio, una convenzione sul patrimonio coniugale. Tale convenzione matrimoniale riguarda le modalità di divisione del patrimonio coniugale. È ad esempio possibile stabilire che un coniuge non abbia alcun diritto matrimoniale sui beni appartenenti all'altro coniuge e che ciascun coniuge conservi la proprietà dei beni a lui intestati. I coniugi possono altresì decidere di escludere determinati beni dalla divisione del patrimonio coniugale.

La convenzione matrimoniale deve essere redatta per iscritto e deve essere datata e firmata. Deve altresì essere attestata da due testimoni non interessati.

La convenzione matrimoniale diviene effettiva al momento della registrazione da parte del *maistraatti* (Ufficio locale del registro) (oppure, a partire dal 2020, da parte della *Digi- ja väestötietovirasto* (Agenzia dei servizi dei dati digitali e demografici)).

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

La legge sul matrimonio contiene alcune restrizioni relative all'amministrazione di beni quali l'abitazione coniugale comune o il patrimonio mobiliare familiare. Un coniuge non può cedere senza il consenso scritto dell'altro coniuge il bene immobile destinato a servire da abitazione comune di entrambi i coniugi. Allo stesso modo, un coniuge non può annullare un contratto di affitto né altri diritti di possesso di un immobile inteso a essere utilizzato quale abitazione comune dei coniugi, del patrimonio mobiliare facente parte dei beni familiari comuni utilizzati da entrambi i coniugi, di qualunque utensile necessario utilizzato dall'altro coniuge o dei beni mobili di uso personale dell'altro coniuge o dei figli.

La divisione del patrimonio coniugale può essere adeguata qualora possa portare a un risultato sproporzionato o un beneficio finanziario ingiustificato per uno dei coniugi. In altri termini, in casi specifici è possibile, in base a ragionevoli considerazioni, derogare alle norme che sarebbero altrimenti applicabili alla divisione del patrimonio coniugale. Nell'esaminare l'adeguamento della divisione dei beni coniugali viene prestata particolare attenzione alla durata del matrimonio, alle attività dei coniugi per il nucleo familiare comune e per l'acquisizione e la conservazione dei beni, nonché a elementi comparabili relativi alle finanze dei coniugi.

Al momento dell'adeguamento del patrimonio coniugale è possibile stabilire che nell'ambito del diritto matrimoniale un coniuge non riceva alcun bene dell'altro coniuge o che siano poste restrizioni al diritto matrimoniale oppure che nella divisione del patrimonio coniugale taluni beni siano esclusi del tutto o in parte dal diritto matrimoniale o ancora che tutti i beni o parte dei beni esclusi dal diritto matrimoniale dell'altro coniuge mediante convenzione matrimoniale vengano considerati al momento della divisione beni parzialmente o interamente soggetti al diritto matrimoniale dell'altro coniuge.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Quando è in corso un procedimento di divorzio o se il matrimonio è stato sciolto, la divisione del patrimonio coniugale è effettuata se chiesta da uno dei coniugi o dagli eredi del coniuge defunto. Nella divisione del patrimonio coniugale, il diritto matrimoniale è realizzato determinando l'importo che il coniuge titolare di un patrimonio netto superiore è tenuto a cedere all'altro coniuge. Se nessuno dei coniugi gode di un diritto matrimoniale sui beni dell'altro coniuge, il patrimonio comune deve essere oggetto di separazione e non di divisione. Laddove i coniugi abbiano beni comuni, tali beni devono essere ripartiti, su richiesta, al momento della divisione del patrimonio coniugale oppure della separazione dei beni dei coniugi.

È inoltre possibile procedere a una divisione del patrimonio coniugale qualora la sentenza sulla separazione tra coniugi le cui questioni in materia di patrimonio coniugale siano disciplinate dalla legge finlandese è pronunciata da un giudice straniero. Non è tuttavia possibile procedere alla divisione laddove i coniugi riprendano a vivere sotto lo stesso tetto dopo la sentenza sulla separazione.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

In linea di principio si applicano le stesse regole anche in caso di scioglimento del matrimonio per decesso di uno dei coniugi.

Se il coniuge defunto ha lasciato eredi diretti (figli o loro discendenti), il coniuge superstite e gli eredi del defunto possono chiedere la divisione del patrimonio coniugale. In questo caso la regola principale prevede che tutti i beni vengano suddivisi in parti uguali. Metà del patrimonio spetta al coniuge superstite, mentre l'altra metà è ripartita tra gli eredi. Ciononostante, qualora il patrimonio del coniuge superstite ecceda quello del coniuge defunto, gli eredi hanno diritto all'integralità dei beni.

In caso di matrimonio per decesso di un coniuge senza eredi diretti, il coniuge superstite eredita tutti i beni del coniuge defunto, a meno che il coniuge defunto non abbia disposto altrimenti in un testamento. In questo caso, il patrimonio coniugale non viene suddiviso tra beni del coniuge venuto a mancare per primo e del coniuge superstite. In base alla norma generale, soltanto dopo il decesso di entrambi i coniugi il patrimonio lasciato dall'ultimo coniuge deve essere diviso in parti uguali tra gli eredi di entrambi. Il coniuge superstite non può lasciare in eredità ciò che verrebbe lasciato agli eredi del coniuge venuto a mancare per primo.

A meno che gli eredi diretti non chiedano la divisione del patrimonio oppure laddove questa sia prevista nel testamento lasciato dal coniuge defunto, il coniuge superstite può conservare la proprietà della massa ereditaria indivisa del coniuge defunto. Il coniuge superstite ha nondimeno il diritto di restare proprietario dell'abitazione comune dei coniugi, nonché di ogni altro bene mobiliare familiare comune indiviso, purché non possieda un'altra abitazione in cui poter vivere.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

In Finlandia le autorità non avviano procedimenti relativi al patrimonio coniugale di loro iniziativa. Se i coniugi non giungono a un accordo sulla divisione, il *käräjäoikeus* (tribunale distrettuale) nomina su richiesta un esecutore che si occupi della divisione del patrimonio coniugale.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Di norma, il matrimonio non limita il diritto di un coniuge di stipulare un contratto, ma durante il matrimonio ciascun coniuge ha il diritto di prendere decisioni sui propri beni senza il consenso dell'altro coniuge.

In aggiunta, un coniuge non è per legge direttamente responsabile dei debiti contratti dall'altro coniuge. Tuttavia, i coniugi sono solidalmente responsabili dei debiti contratti singolarmente da ciascuno per il mantenimento della famiglia, nonché per il pagamento dell'affitto dell'abitazione comune. I coniugi possono mettere fine soltanto congiuntamente a un contratto di locazione dell'abitazione comune, anche laddove il contratto sia stato sottoscritto da uno solo dei coniugi.

I diritti dei creditori sono tutelati dalla legge sul matrimonio, che garantisce che un coniuge non può ritirare tali diritti alla divisione del patrimonio coniugale in modo vincolante per i creditori. Se nella divisione del patrimonio coniugale un coniuge ha trasferito all'altro coniuge o agli eredi dell'altro coniuge beni per un valore notevolmente superiore a quanto avrebbe dovuto, è possibile rivendicare la divisione e ottenerne il versamento in una massa fallimentare.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

In Finlandia le autorità non avviano procedure relative al patrimonio coniugale di loro iniziativa. Quando è in corso un procedimento di divorzio o se il matrimonio è stato sciolto, la divisione del patrimonio coniugale è effettuata se chiesta da uno dei coniugi o dagli eredi del coniuge defunto. Qualora nessuno dei coniugi goda di un diritto matrimoniale sui beni dell'altro coniuge, il patrimonio comune deve essere oggetto di una separazione dei beni e non di una divisione.

Nelle divisioni del patrimonio coniugale per divorzio, la regola generale prevede una ripartizione di tutti i beni, in parti uguali, a meno che i coniugi non abbiano concluso una convenzione matrimoniale. La divisione del patrimonio coniugale può essere adeguata anche qualora comporti un risultato irragionevole. Il patrimonio comune dei coniugi può essere ripartito anche su richiesta, in caso di divisione o separazione dei beni.

Qualora il matrimonio venga sciolto per decesso di un coniuge e il coniuge defunto abbia eredi diretti (figli o loro discendenti), il coniuge superstite e gli eredi del defunto possono chiedere la divisione del patrimonio coniugale. In questo caso la regola principale prevede che tutti i beni vengano divisi in parti uguali. Metà del patrimonio spetta al coniuge superstite, mentre l'altra metà è ripartita tra gli eredi. D'altro canto, se il patrimonio del coniuge superstite supera quello del coniuge defunto, il coniuge superstite ha sempre il diritto di conservare tutti i beni di loro proprietà. In caso di matrimonio per decesso di un coniuge senza eredi diretti, il coniuge superstite eredita tutti i beni del coniuge defunto, a meno che il coniuge defunto non abbia disposto altrimenti in un testamento. In base alla norma generale, soltanto dopo il decesso di entrambi i coniugi il patrimonio lasciato dall'ultimo coniuge deve essere diviso in parti uguali tra gli eredi di entrambi.

Le parti possono procedere alla divisione in modo autonomo con un accordo mutuo (divisione per accordo). Laddove le parti non giungano a un accordo, la divisione è decisa da un esecutore nominato dal giudice su richiesta di uno dei coniugi (divisione giudiziaria).

Quando è effettuata per accordo, la divisione deve essere registrata in un atto, che deve essere datato e firmato. Deve altresì essere attestata da due testimoni non interessati. Se viene effettuata da un esecutore, la divisione deve essere redatta in un atto firmato dall'esecutore.

L'atto può essere depositato presso l'Ufficio del registro locale (dall'inizio del 2020, l'Agenzia dei servizi dei dati digitali e demografici) ai fini della registrazione. La registrazione dell'atto di divisione tutela i coniugi da eventuali istanze di recupero avanzate dai creditori dell'altro coniuge e non pregiudica in altro modo la validità della divisione dei beni tra le parti.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

La proprietà di un bene può essere registrata presentando richiesta di registrazione di un titolo di proprietà. La registrazione del titolo è iscritta nel registro pubblico dei titoli e delle ipoteche. Una volta registrato il titolo di proprietà, il nuovo proprietario appare sul certificato del titolo.

In caso di modifica della proprietà di un bene in seguito alla sua divisione o separazione, per chiedere la registrazione del titolo di proprietà è necessario trasmettere alla *Maanmittauslaitos* (Direzione nazionale dell'agrimensura della Finlandia) l'originale dell'accordo di divisione o separazione del bene, la spiegazione dei motivi della divisione del bene (ad esempio, una notifica del tribunale distrettuale che indichi l'avvio di un procedimento di divorzio), nonché l'eventuale ricevuta di pagamento dell'imposta sul trasferimento di proprietà.

Il termine per la registrazione dei titoli di proprietà di beni divisi in seguito a scioglimento del matrimonio inizia quando prende effetto la divisione ed è di sei mesi.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regime patrimoniale tra coniugi - Svezia

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Sì, esiste un tale sistema, che contempla regole in materia di mantenimento fra i coniugi durante e dopo il matrimonio. Esso contempla altresì regole sui diritti e gli obblighi durante e dopo il matrimonio per quanto riguarda i diversi tipi di beni e passività, la vita comune e gli effetti personali nonché le donazioni fra coniugi.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

Il coniuge può disporre di due tipi di modalità: la comunione dei beni e la separazione dei beni. La comunione dei beni è il regime più comune ed è il regime che vige di norma se nulla è stato deciso in precedenza. In linea generale i beni in comunione sono divisi in caso di decesso o divorzio. La proprietà dei beni può essere separata con le seguenti modalità, senza divisione:

- a) mediante atto matrimoniale, che deve avere forma scritta ed essere registrato presso l'Agenzia delle entrate;
- b) mediante menzione in una donazione;
- c) mediante menzione in un testamento;
- d) mediante menzione del beneficiario nelle polizze di assicurazione sulla vita, in caso di incidente, malattia o pensione individuale.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Sì, esistono restrizioni. A titolo di esempio, esistono norme di tutela che valgono durante il matrimonio relativamente all'abitazione e ai beni comuni. Il coniuge non ha la facoltà di vendere, affittare o alienare in altro modo l'alloggio senza il consenso dell'altro coniuge. Le norme valgono anche in caso di regime di separazione dei beni. In caso di divisione l'alloggio e i beni comuni dei coniugi sono attribuiti al coniuge che più ne ha bisogno. Questo vale anche nel caso in cui siano di proprietà esclusiva dell'altro coniuge. Se il valore dell'immobile così assegnato ad uno dei coniugi è superiore alla sua parte di divisione, è tuttavia possibile beneficiarne mediante versamento della differenza all'altro coniuge. Un altro esempio è il coniuge superstite che ha diritto a una certa somma minima proveniente dal patrimonio comune. Questo vale anche nel caso in cui il bene del coniuge fosse in regime di separazione dei beni o se l'integralità dei beni esclusivi fossero stati attribuiti a terzi mediante testamento.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Nell'ordinamento svedese esiste solo il divorzio. La conseguenza giuridica del divorzio è la necessità di effettuare la divisione del patrimonio. Può essere previsto anche un assegno di mantenimento a beneficio di un coniuge, almeno per un periodo transitorio.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Il patrimonio comune è diviso. In caso di decesso la divisione è effettuata fra gli eredi del de cuius e il coniuge superstite. I discendenti in linea diretta dei coniugi devono tuttavia attendere il decesso del coniuge superstite per ereditare.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Le parti stesse possono procedere alla divisione del patrimonio. Se le parti sono d'accordo, l'unico requisito formale in materia è la forma scritta, firmata da entrambi i coniugi. Se le parti non giungono a un accordo, il giudice può incaricare un liquidatore. Le decisioni del liquidatore possono essere impugnate dalle parti dinanzi al giudice.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Ogni coniuge è responsabile dei propri debiti. Il creditore di un coniuge non può essere soddisfatto ricorrendo al patrimonio dell'altro coniuge, indipendentemente dal regime matrimoniale. Esistono altresì norme a tutela dei creditori dalla ripartizione dei beni comuni dei coniugi. A titolo di esempio, un coniuge non può decidere di assegnare un bene proprio al patrimonio comune al fine di sottrarlo a un debito.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Il principio guida dispone che il patrimonio comune sia diviso. Esistono tuttavia diverse eccezioni a tale regola generale. Ciascun coniuge è libero di detrarre dal patrimonio comune l'importo corrispondente ai suoi debiti. Ciascun coniuge può anche disporre dei capi di abbigliamento e di altri beni di proprietà esclusiva per uso personale, come anche dei doni personali. Per esempio, non rientrano nel patrimonio comune i diritti a pensione derivati da un lavoro subordinato o del settore pubblico e in una certa misura le pensioni private. Il valore dei beni matrimoniali residui è di norma diviso in parti uguali fra i coniugi. La ripartizione è effettuata in funzione della proprietà del bene. Come indicato in precedenza, esistono anche norme speciali a tutela dell'abitazione comune e dei beni comuni.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Ogni trasferimento di un bene immobiliare va registrato mediante deposito di una domanda di registrazione presso l'Istituto cartografico nazionale e il catasto (Lantmäteriet). La registrazione è di norma richiesta dall'acquirente di un bene immobiliare. Alla domanda vanno allegati i documenti originali.

Ultimo aggiornamento: 10/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.